

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 settembre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05031

### REGIONI

#### SOMMARIO

##### REGIONE VALLE D'AOSTA

- LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1995, n. 5,  
 Gestione della telecabina Aosta-Pila . . . . . Pag. 3

##### REGIONE PIEMONTE

- LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 30.  
 Autorizzazione alla vendita di beni immobili . . . . . Pag. 3
- LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 31.  
 Istituzione di Ecomusei del Piemonte . . . . . Pag. 4
- LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 32.  
 Istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe  
 Devero . . . . . Pag. 5

##### REGIONE LIGURIA

- LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1995 n. 10.  
 Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale . . . . . Pag. 7

##### REGIONE VENETO

- LEGGE REGIONALE 9 marzo 1995, n. 8.  
 Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche. . . . . Pag. 15
- LEGGE REGIONALE 9 marzo 1995, n. 9.  
 Norme per favorire i rapporti economici e finanziari tra le imprese del Veneto, l'Istria e la Dalmazia . . . . . Pag. 18

#### REGIONE TOSCANA

- LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 20.  
 Ulteriori disposizioni intese ad assicurare l'uniformità dei rapporti economici con le farmacie. Modificazioni alla L.R. 21 dicembre 1989, n. 86 . . . . . Pag. 19
- LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1995, n. 21.  
 Sub-delega delle competenze regionali in materia di determinazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39, concernente la protezione delle bellezze naturali. Abrogazione dell'art. 2, comma 2 e modifica dell'art. 4, comma 6, L.R. 2 novembre 1979, n. 52 . . . . . Pag. 19
- REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 1.  
 Regolamento degli appostamenti . . . . . Pag. 20
- REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 2.  
 Regolamento per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio . . . . . Pag. 22

#### REGIONE MARCHE

- LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995 n. 10.  
 Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche . . . . . Pag. 23
- LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995 n. 11.  
 Istituzione del servizio fitosanitario regionale . . . . . Pag. 26

#### REGIONE CAMPANIA

- LEGGE REGIONALE 6 marzo 1995, n. 5.  
 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1995 e Bilancio pluriennale 1995-1997. . . . . Pag. 27

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1995, n. 6.

Interpretazione autentica e precisazioni sulle leggi regionali 23 marzo 1987, n. 18, 27 aprile 1990, n. 22 e 18 marzo 1993, n. 12 concernenti l'inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato . . . . . Pag. 28

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1995, n. 7.

«Interpretazione autentica della legge regionale 22 luglio 1992, n. 7, concernente: - Norme di parequazione per il personale destinatario della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33, relativa alle norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti Mutualistici e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. n. 616/1977, alla legge n. 641/1978, alla legge n. 386/1974 ed alla legge n. 833/1978» . . . . . Pag. 28

## LEGGE REGIONALE 24 marzo 1995, n. 8.

«Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole» . . . . . Pag. 29

## REGIONE BASILICATA

## LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 25.

Istituzione del servizio di teleallarme, telecontrollo e soccorso a favore degli anziani nella regione Basilicata. . . . . Pag. 31

**REGIONE VALLE D'AOSTA**

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1995, n. 5.

**Gestione della telecabina Aosta-Pila.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 11  
28 febbraio 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1***Finalità*

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di realizzare un'integrazione di esercizio fra la telecabina Aosta-Pila e gli altri impianti di risalita del comprensorio sciistico di Pila, affida la gestione della telecabina alla società che gestisce gli impianti di tale comprensorio.

**Art. 2***Contratto di servizio*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, stipula con la società di cui all'art. 1, al fine di sostenere la funzione di trasporto pubblico locale, un contratto di servizio nel quale vengono definiti:

- a) le modalità di esercizio dell'impianto con l'indicazione del periodo di funzionamento ordinario;
- b) i servizi di trasporto sostitutivo che la società deve garantire nei periodi e nei casi di interruzione del servizio della telecabina;
- c) l'organico di personale necessario per il funzionamento ordinario;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- e) le modalità di controllo di proventi dell'impianto;
- f) i corrispettivi da riconoscere alla società per la prestazione del servizio;
- g) l'eventuale revisione degli obblighi di servizi e dei prezzi, oggetto del contratto, nonché delle tariffe;
- h) le modalità per il controllo complessivo della gestione e per l'applicazione di eventuali sanzioni;
- i) il periodo di validità del contratto;
- l) i criteri ed i termini per l'eventuale aggiornamento del contratto in relazione all'andamento economico-gestionale della telecabina.

**Art. 3***Vigilanza*

1. Il Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti provvede alle opportune verifiche in merito all'applicazione del contratto di servizio.

**Art. 4***Abrogazione*

1. A decorrere dalla data della stipulazione del contratto di servizio di cui all'art. 2, è abrogata la legge regionale 8 agosto 1989, n. 51 (Gestione economico-finanziaria del collegamento Aosta-Pila).

**Art. 5***Disposizioni finanziarie*

1. Le spese per l'applicazione della presente legge, valutate in unione lire 1.200.000.000, gravano sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 68050 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995/1997, che assume la seguente nuova denominazione: «Contributi per oneri contrattuali per la gestione della telecabina Aosta-Pila».

2. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti necessari saranno iscritti con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d'Aosta).

**Art. 6***Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 febbraio 1995.

VIERIN

95R0524

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 30.

**Autorizzazione alla vendita di beni immobili.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12  
del 22 marzo 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Autorizzazione all'alienazione di immobili*

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad alienare, singolarmente e mediante gara pubblica, i seguenti immobili:

- a) immobile sito in Torino, piazza Bernini n. 12;
- b) immobile sito in Torino, corso Principe Eugenio n. 36;
- c) immobile sito in Torino, via Maria Vittoria n. 35;
- d) immobile sito in Torino, via Principe Amedeo n. 17;
- e) immobile sito in Bardonecchia, denominato ex colonia Medait;
- f) immobile sito in Ceres, denominato ex colonia Broglia;
- g) immobile sito in Claviere, denominato colonia Alpina;
- h) immobile sito in Orbassano, via Rivalta n. 50;
- i) immobile sito in Finerolo, località Abbadia Alpina;
- l) immobile sito in Cartosio, località Arbiglia;

- m) porzione di immobile sito in Tortona, denominato ex Caserma Passalacqua;
- n) immobile sito in Asti, località Recinto Tanaro;
- o) immobili siti in Buttigliera d'Asti, denominati ex colonia Maffei e cascina La rosa;
- p) immobile sito in Vercelli, corso Rigola;
- q) immobile sito in Vercelli, corso Palestro n. 24/26;
- r) immobile sito in Biella, piazza Curial;
- s) immobile sito in Campiglia Cervo, via Roma;
- t) immobile sito in Saggiuno Micca;
- u) immobile sito in Cuneo, via Allione;
- v) immobile sito in Novara, via Mora e Gibin;
- z) immobile sito in Novara, regione Agogna;
- aa) immobile sito in Crodo, via Roma n. 72;
- bb) immobile sito in Soriso, via Bogarelli;
- cc) immobile sito in Verbania, denominato Villa San Remigio;
- dd) terreno sito in Cerano;
- ee) terreno sito in Tollegno.

2. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre l'alienazione della porzione di sua spettanza dell'immobile sito in Torino, corso Bolzano n. 44, e dell'immobile sito in Torino, via Petrarca n. 44.

3. La Giunta Regionale procede all'alienazione degli immobili al prezzo a base d'asta determinato dal servizio tecnico regionale e dispone con proprie deliberazioni, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 «Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione», e sue modificazioni, le modalità e le condizioni di vendita.

4. La Giunta Regionale, prima della vendita, provvede alla dichiarazione di appartenenza ed alla devoluzione al patrimonio disponibile degli immobili occupati da uffici regionali.

#### Art. 2.

##### *Autorizzazione alla permuta di immobili*

1. In deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 (*Autorizzazione alla alienazione di immobili*), ed al fine di reperire nuove sedi per gli uffici regionali, la Giunta Regionale è autorizzata a procedere alla alienazione degli immobili a trattativa privata mediante permuta con altri beni immobili, con eventuale conguaglio sul prezzo.

#### Art. 3.

##### *Condizioni per l'alienazione a favore di Enti pubblici*

1. In deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 (*Autorizzazione alla alienazione di immobili*), la Giunta Regionale è autorizzata a disporre l'alienazione degli immobili ad Enti pubblici, o loro consorzi, mediante trattativa privata e ad un prezzo ridotto, nella misura massima di un quarto, rispetto a quello a base d'asta determinato dal servizio tecnico regionale, se ne è fatta richiesta per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

2. La Giunta Regionale stabilisce con proprie deliberazioni, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8, «Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione», e sue modificazioni, le modalità e le condizioni per la vendita a trattativa privata e tra queste:

a) la scelta di adeguate forme di pubblicità, per portare a conoscenza degli Enti pubblici la possibilità di ottenere l'acquisizione degli immobili a condizioni agevolate;

b) la determinazione agevolata del prezzo;

c) l'automatica risoluzione del contratto se l'immobile viene utilizzato prima che siano decorsi dieci anni dal trasferimento, in modo difforme dalle finalità previste dall'atto di vendita;

d) l'alienazione frazionata nel caso di pluralità di domande, ovvero l'individuazione dell'Ente richiedente portatore dell'interesse pubblico più rilevante, se a vendita frazionata non è possibile.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui alla presente legge sono introitati sul capitolo 2515 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, e sui capitoli di competenza dei bilanci relativi agli esercizi finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

95R0573

### LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 31.

#### **Istituzione di Ecomusei della Regione Piemonte.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22 marzo 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio.

2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 3.

3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;

b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni e fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;

c) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali;

d) la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambienti tradizionali di contorno;

e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;

f) la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia ed alle tradizioni locali.

#### Art. 2.

##### *Istituzione e gestione degli Ecomusei*

1. La Giunta Regionale propone annualmente al Consiglio Regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base di indicazioni provenienti da Enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati: al programma di istituzione è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.

2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio Regionale che ne affida la gestione, sulla base di un progetto redatto dal Comitato scientifico di cui all'art. 3:

a) agli Enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;

b) alle Province territorialmente interessate per gli Ecomusei di livello provinciale o sub provinciale;

c) alle associazioni appositamente costituite.

3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.

4. Per la gestione degli Ecomusei la Giunta Regionale promuove accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero dei beni culturali, con gli Enti di gestione di aree protette, con le Province ed i Comuni interessati, nonché con soggetti privati: ogni accordo di programma definisce sulla base di uno studio di fattibilità dell'Ecomuseo, i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.

#### Art. 3.

##### *Comitato scientifico*

1. La Giunta Regionale nomina un Comitato scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei.

2. Il Comitato scientifico è composto da tre membri indicati dall'università degli Studi di Torino e tre membri indicati dal Politecnico di Torino ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di territorio: le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dell'Assessorato competente.

3. La composizione del Comitato scientifico è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

#### Art. 4.

##### *Finanziamenti*

1. Per la gestione degli Ecomusei è istituito il seguente capitolo di bilancio «Interventi ed opere per la gestione degli Ecomusei» con lo stanziamento di competenza e di cassa, per l'anno 1995, di lire un miliardo: alla copertura dell'onere finanziario relativo si provvede mediante riduzione del capitolo 27170 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995.

2. Alla copertura degli oneri necessari per gli anni 1996 e successivi si provvede mediante le leggi di bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

95R0574

## LEGGE REGIONALE 14 marzo 1995, n. 32.

### **Istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22 marzo 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Istituzione del Parco naturale*

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è istituito il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero. Ente di diritto pubblico.

#### Art. 2.

##### *Confini*

1. I confini del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, incidenti sui Comuni di Daceno, Crodo, Varzo e Traquera, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero».

3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

#### Art. 3.

##### *Finalità*

1. Nell'ambito ed a complemento dei principi generali indicati nell'art. 1 della L.R. 12/1990, le finalità dell'istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero sono le seguenti:

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;

b) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi;

c) promuovere attività di studio e di ricerca didattiche e scientifiche;

d) promuovere studi e ricerche di carattere mineralogico;

e) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;

f) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano;

g) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

## Art. 4.

## Gestione

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 sono esercitate dall'Ente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni gestionali dei Parchi naturali dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero.

2. L'Ente di gestione di cui al comma 1 assume la denominazione di Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero.

3. La composizione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è così definita:

a) dieci rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'art. 14 ter della L.R. 12/1990, come integrata dall'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

c) due membri nominati dalla Provincia interessata, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste.

4. Il Consiglio direttivo di cui al comma 3 è nominato entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'art. 9, comma 29, della L.R. 12/1990, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.

## Art. 5.

## Personale

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, l'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 6.

## Norme di salvaguardia

1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. È consentito l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approvate dal Consiglio direttivo ed ubicate all'interno dell'area istituita a Parco naturale;

b) esercitare attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell'area;

e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano d'area di cui all'art. 9;

f) asportare rocce e minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio del Parco;

g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall'art. 3;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di edifici esistenti o costruzione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.

2. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalità di cui all'art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui all'art. 9.

3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito Piano di assetto forestale redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 12/1990.

4. Sino all'approvazione del Piano d'area di cui all'art. 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, è sottoposta ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

## Art. 7.

## Sanzioni

1. Le violazioni di divieti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 6, comma 1, lettere c), d) e), f), h) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

4. Per le violazioni ai divieti di cui all'art. 6, comma 1, lettere g) ed i), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

5. Le violazioni al disposto dell'art. 6, comma 3, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

6. Le violazioni al disposto di cui all'art. 6, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.

## Art. 8.

## Vigilanza

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge è affidata: a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui all'art. 4;

b) agli addetti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

## Art. 9.

## Piano d'area

1. Il Consiglio Regionale approva un Piano d'area del Parco oggetto della presente legge, costituito a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 12/1990 come modificato dall'art. 7 della L.R. 36/1992.

2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del Piano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Piano d'area è trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adiante sul Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, entro i successivi novanta giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunita in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano d'area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

5. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva. Il Piano d'area sostituisce la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, come disposto dall'art. 25, comma 2, della legge 394/1991.

#### Art. 10.

##### *Piano di assessment forestale e Piano naturalistico*

1. Il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è oggetto di apposito Piano di assessment forestale redatto ed approvato secondo le procedure richiamate dall'art. 24 della L.R. 12/1990.

2. Il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate dall'art. 25 della L.R. 12/1990.

3. Il Piano naturalistico deve contenere quanto espressamente stabilito dall'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

#### Art. 11.

##### *Finanziamenti per la gestione*

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero si provvede utilizzando il riparto delle risorse finanziarie iscritte al capitolo 13315 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi secondo le procedure stabilite dall'art. 9 della L.R. 36/1992, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1993, n. 31.

#### Art. 12.

##### *Entrate*

1. I proventi delle salizioni di cui all'art. 7 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

#### Art. 13

##### *Abrogazioni e modificazioni di norme*

1. La legge regionale 20 marzo 1978, n. 14, come modificata dalle leggi regionali 4 dicembre 1978, n. 72, 2 marzo 1984, n. 15, 25 giugno 1986, n. 24, è abrogata.

2. La legge regionale 24 aprile 1990, n. 49, è abrogata.

3. La lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 36/1992, è abrogata.

4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990, è sostituita dalla seguente:

«a) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero».

5. La lettera a1) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 12/1990 è sostituita dalla seguente:

«a1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale istitutiva del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero».

6. Il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/1990, è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è così composto:

a) dieci rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'art. 14-ter;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

c) due membri nominati dalla Provincia interessata, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

(Omissis).

95R0575

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1995 n. 10.

**Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 1° marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE E PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

*Oggetto della legge*

1. La presente legge, nell'ambito dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina:

a) il finanziamento regionale sulla base degli atti di pianificazione e di programmazione;

b) la definizione delle politiche di gestione e delle condizioni per la loro attuazione da parte delle Unità sanitarie locali (U.S.S.L.) e delle Aziende ospedaliere;

c) i sistemi di contabilità e di utilizzazione del patrimonio;

d) la gestione dei budget;

e) gli strumenti del controllo di gestione.

## Art. 2.

*Atti di programmazione delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere*

1. Le scelte di programmazione delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere sono effettuate attraverso un insieme coordinato di piani, programmi, progetti e si basano sul piano sanitario nazionale, sul piano sanitario regionale, sugli altri atti di programmazione adottati dagli organi regionali nonché, limitatamente alle U.U.S.S.L.L., sulle linee di indirizzo definite dalla Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42.

2. I piani definiscono le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi e le politiche di gestione individuando le azioni programmatiche conseguenti, possono essere generali, se si riferiscono all'attività complessiva dell'U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera, ovvero particolari, se riguardano settori specifici di attività.

3. Il piano generale ha durata triennale. Deve essere adottato entro il 30 settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano generale precedente ed il suo stato di attuazione è verificato annualmente.

4. I programmi sono strumenti attuativi dei piani e consistono in una o più azioni coordinate, preordinate al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano generale. I progetti sono strumenti attuativi dei piani riferiti a specifici settori di intervento.

5. Gli atti di programmazione delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere sono adottati dal Direttore generale e sono soggetti al controllo di cui all'art. 35 della legge regionale n. 42/1994.

## TITOLO II

## DEL FINANZIAMENTO

## Capo I

## SPESA CORRENTE

## Art. 3.

*Finanziamento delle U.U.S.S.L.L.*

1. La Giunta regionale determina il finanziamento delle U.U.S.S.L.L. tenuto conto della natura aziendale delle stesse, del bacino di utenza, delle prestazioni da erogare ed in particolare di criteri basati:

a) con riferimento all'area ospedaliera sui risultati attesi, in termini di prestazioni, definiti sulla base della struttura dell'offerta, sull'attività effettivamente svolta e sui risultati raggiunti in termini di qualità, efficacia ed efficienza;

b) con riferimento all'area di assistenza dei distretti sanitari di base sulle caratteristiche epidemiologiche e sociali della popolazione, con riferimento particolare alle fasce più deboli e maggiormente responsabili della domanda di prestazioni e del consumo delle risorse;

c) con riferimento all'area della prevenzione collettiva sulle caratteristiche demografiche, territoriali ed organizzative del bacino di utenza, nonché sui livelli di assistenza.

## Art. 4.

*Finanziamento delle Aziende ospedaliere*

1. A decorrere dall'anno 1995 ed in attesa del sistema di remunerazione a prestazione le fonti di finanziamento delle aziende ospedaliere sono costituite da:

a) una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione ed erogata dalla Giunta regionale, per l'anno 1995, nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati del disavanzo di gestione compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;

b) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;

c) gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;

d) gli introiti connessi ai lasciti, alle donazioni ed alle rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda;

e) le eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni;

f) la remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate tenuto conto che la stessa rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'accounto nella misura dell'80 per cento di cui alla lettera a).

2. Le somme di cui alla lettera f) del comma 1, derivanti da prestazioni erogate a favore di utenti delle U.U.S.S.L.L. liguri, sono corrisposte, per conto delle U.U.S.S.L.L. interessate, dalla Giunta regionale al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa corrisposte dai cittadini all'Azienda ospedaliera.

3. Per i fini di cui al comma 2 le Aziende ospedaliere forniscono alla Giunta regionale specifiche contabilità analitiche per singolo caso.

4. Le somme corrisposte dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 sono detratte dalla quota di finanziamento erogata alle singole U.U.S.S.L.L. in occasione della ripartizione del fondo sanitario.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il finanziamento dei presidi ospedalieri gestiti direttamente dalla U.S.L. In tal caso l'accounto di cui alla lettera a) del comma 1 è corrisposto dall'U.S.L. cui il presidio ospedaliero appartiene.

## Art. 5.

*Finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari*

1. Al finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari previsti dal piano sanitario nazionale e regionale o da programmi regionali, si provvede sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi ovvero, in carenza, sulla base di criteri specifici definiti dalla Giunta regionale.

## Art. 6.

*Accantonamento di quote del fondo sanitario*

1. La Giunta regionale, in occasione della ripartizione del fondo sanitario accantona:

a) una quota non superiore all'8 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisti;

b) una quota non superiore al 2 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell'ambito delle Aziende ospedaliere;

c) una quota non superiore al 2 per cento che la Giunta stessa può utilizzare per lo svolgimento di attività, ivi comprese quelle in materia di studi e ricerche, attribuite alla competenza regionale da leggi dello Stato o della Regione nonché per aderire a manifestazioni ed iniziative ovvero organizzare o concorrere all'organizzazione di convegni, congressi o rassegne che rivestano particolare rilevanza per l'aggiornamento scientifico e la riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale.

2. La parte non utilizzata delle quote di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è ripartita a fine esercizio tra le U.U.S.S.L.L. sulla base dei medesimi criteri definiti ai sensi dell'art. 3.

## Art. 7.

*Modalità di definizione delle tariffe per le prestazioni ospedaliere specialistiche*

1. Le tariffe delle prestazioni ospedaliere specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio sono definite dalla Giunta regionale tenuto conto dei criteri generali fissati dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Capo II****SPESA IN CONTO CAPITALE****Art. 8.***Criteri di finanziamento*

1. La quota del fondo sanitario in conto capi tale è ripartita tra le U.U.S.S.L.L., le Aziende ospedaliere, le Istituzioni sanitarie e gli Istituti scientifici di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sulla base di programmi di investimento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti i Direttori generali e gli Amministratori delle Aziende, delle istituzioni e degli istituti interessati.

2. I programmi di cui al comma 1 devono tener conto dell'esigenza di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni erogate garantendo comunque, correlandole alle effettive esigenze della popolazione, l'equilibrio delle situazioni esistenti sul territorio regionale, relativamente alle strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali.

**Capo III****GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI****Art. 9.***Criteri di finanziamento*

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10, commi 6 e 8 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42, gli oneri per la gestione dei servizi sociali delegati alle U.U.S.S.L.L. dagli enti locali ai sensi dell'art. 10 della legge regionale medesima, sono a totale carico di questi ultimi.

2. L'U.S.L., allo scopo di assicurare il pareggio economico finanziario nella gestione dei servizi sociali integrati con i servizi sanitari deve stipulare con l'ente delegante una convenzione in cui sono stabiliti:

a) i contenuti, la quantità e le modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;

b) l'impegno dell'ente delegante a precise scadenze nei pagamenti.

**TITOLO II****DEL PATRIMONIO****Capo I****CLASSIFICAZIONE DEI BENI E SCRITTURE PATRIMONIALI****Art. 10.***Classificazione dei beni*

1. I beni appartenenti alle U.U.S.S.L.L. ed alle Aziende ospedaliere sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali quali definiti dall'art. 826, comma 3 del Codice Civile.

3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni ricompresi tra quelli indicati al comma 2.

4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere.

5. I Direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in relazione alla effettiva destinazione degli stessi.

6. Ai fini della formazione dello stato patrimoniale delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere, l'ammortamento del costo dei beni patrimoniali è determinato sulla base di criteri determinati dalla Giunta regionale, tenuto conto dei coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei.

**Art. 11.***Inventario generale del patrimonio*

1. Le attività e le passività relative alle U.U.S.S.L.L. ed alle Aziende ospedaliere sono descritte in un apposito inventario generale.

2. L'inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio di esercizio.

3. Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all'esatta identificazione dei beni ed in particolare:

a) titolo di provenienza, dati catastali e rendita imponibile, qualora trattasi di bene immobile;

b) valore iniziale e successive variazioni, ivi compresa l'indicazione della quota di ammortamento disposta;

c) eventuali redditività.

4. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema interministeriale di cui all'art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà o per qualsiasi altro motivo sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario previo accertamento tecnico-economico delle condizioni che determinano tale stato.

6. Alla dichiarazione di fuori uso provvede il Direttore generale che dispone altresì per la destinazione dei beni interessati.

7. La Giunta regionale definisce criteri uniformi per la valutazione dei beni, sulla base dei principi stabiliti dal Codice civile. Le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere recepiscono tali criteri nei rispettivi regolamenti di contabilità.

**Art. 12.***Consegnatari dei beni*

1. I Direttori generali delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere individuano i dipendenti cui debbono essere dati in consegna i beni mobili.

2. Tali dipendenti sono responsabili dei beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi inventari, del libro giornale, delle note di variazione e dei buoni di carico e scarico.

**Capo II****AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO****Art. 13.***Destinazione d'uso dei beni patrimoniali indisponibili*

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati:

a) all'uso diretto da parte delle aziende proprietarie;

b) ad un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria.

2. L'uso particolare dei beni indisponibili è autorizzato dalla Giunta regionale e può essere attribuito a soggetti pubblici o privati nei casi in cui, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni si dia luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4 comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412.

**Art. 14.***Destinazione d'uso dei beni patrimoniali disponibili*

1. Il Direttore generale determina con proprio provvedimento la destinazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile.

2. La destinazione può avvenire:

a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto od uso, a soggetti pubblici o privati, dietro corrispettivo a canone;

b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato, a soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria ed ospedaliera.

#### Art. 15.

##### *Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile*

1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta dal Direttore generale su autorizzazione della Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1 il Direttore generale trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:

a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;

b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa.

3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene.

#### Art. 16.

##### *Alienazione dei beni patrimoniali*

1. Il Direttore generale provvede all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi successivi.

2. L'alienazione è effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero, quando in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati, mediante licitazione privata.

3. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera di invito.

4. È ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando il valore del bene non superi lire 50.000.000: tale importo è aggiornato annualmente dal Direttore generale in base alle variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica;

b) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

c) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;

d) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che individuano un soggetto pubblico o privato avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.

#### TITOLO III

### DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

#### Capo I

#### FORNITURA DI BENI E SERVIZI, APPALTO E CONCESSIONE DI LAVORI

#### Art. 17.

##### *Fornitura di beni e servizi*

1. Alla fornitura di beni e servizi alle U.U.S.S.L.L. e alle Aziende ospedaliere si provvede mediante contratti di acquisto, di acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, di locazione e di locazione finanziaria.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere perfezionati mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata.

3. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

a) in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie della fornitura;

b) quando si tratti di forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità tecniche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza giustifica da avvenimenti imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice, non sia compatibile con i termini imposti dalle altre procedure di cui ai commi 2 e 3. Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non devono tuttavia mai essere imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice;

d) quando si tratti di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'Amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego e la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

e) quando si tratti di forniture del valore non superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa;

f) quando si tratti di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto.

4. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni si applicano ai contratti il cui valore di stima, con esclusione dell'I.V.A., sia uguale o superiore alle unità di conto europee indicate nell'art. 1 dello stesso decreto. Le medesime disposizioni si applicano anche ai restanti contratti per quanto non diversamente previsto dal presente articolo e fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573.

5. Al fine di salvaguardare le esigenze pubbliche di tutela degli utenti, le forniture di prodotti sia ad uso diagnostico che terapeutico, ad alto contenuto tecnologico, sono aggiudicate a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi dell'art. 16 lettera b) del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358. In tal caso, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573, debbono essere invitate alla gara le imprese che dispongono della certificazione dallo stesso articolo prevista.

6. La Regione svolge indagini conoscitive sui costi delle attività contrattuali delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere sulla base di quanto stabilito dall'art. 20 della presente legge. A tal fine si avvale del supporto dell'Osservatorio regionale dei prezzi previsto dal medesimo art. 20.

#### Art. 18.

##### *Appalto e concessione di lavori*

1. Agli appalti ed alle concessioni di lavori si applicano le normative statali vigenti in materia in luogo delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 settembre 1993 n. 45.

2. I piani di fattibilità, i progetti e la direzione lavori per la costruzione di opere pubbliche sanitarie possono essere affidati alle strutture tecniche dipendenti dalle aziende sanitarie anche consorziate tra loro a tali fini.

#### Art. 19.

##### *Pubblicità dei contratti*

1. I contratti ed i verbali per incanti, licitazioni private, appalti e tutti gli atti delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, sono ricevuti in forma pubblica amministrativa dal responsabile della competente unità operativa.

2. È fatta salva la possibilità di ricorso, anche a seguito di richiesta dell'altro contraente, alla forma notarile.

3. Nei pubblici incanti e nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione equivale a tutti gli effetti al contratto.

## Art. 20.

*Osservatorio dei prezzi e indagini comparative sui prezzi*

1. Al fine di consentire indagini comparative sui prezzi ciascun Direttore generale trasmette semestralmente alla Regione un elenco contenente l'indicazione delle procedure seguite, del settore merceologico, della quantità e della qualità, del prezzo, delle modalità di pagamento e del luogo di acquisizione dei beni e dei servizi forniti nel periodo considerato. Tale elenco deve comprendere le forniture di beni e servizi di importo annuo superiore a lire centotrentamila.

2. La Giunta regionale nomina un Osservatorio regionale dei prezzi che, sulla base dei dati acquisiti, provvede alla comparazione dei prezzi pagati dalle U.U.S.S.L.L. e dalle aziende ospedaliere e rende noti semestralmente i prezzi di riferimento. Tale Osservatorio è così composto:

a) il dirigente generale direttore del dipartimento regionale servizi sociali e attività culturali o suo sostituto;

b) tre provveditori di cui due designati dalle U.U.S.S.L.L. e uno dalle aziende ospedaliere;

c) un esperto in materia designato dalle Camere di commercio.

3. I prezzi pubblicati sono utilizzati dalle U.U.S.S.L.L. e dalle Aziende ospedaliere per l'individuazione del miglior prezzo di mercato ai fini della fornitura di beni e servizi.

4. Il Centro di controllo direzionale di ciascuna U.S.L. ed Azienda ospedaliera utilizza i dati pubblicati sia al fine di un costante monitoraggio comparativo dei risultati in termini di economicità delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, sia al fine di integrare le informazioni utili per l'esercizio del controllo di gestione.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 3 si applicano fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale in materia.

## Art. 21.

*Regolamenti delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere*

1. I Direttori generali entro novanta giorni dalla loro nomina, sulla base di schemi tipo predisposti dalla Giunta regionale, disciplinano in apposito regolamento le procedure dei contratti di fornitura, di appalto e concessione di lavori sulla base dei principi stabiliti dagli articoli 17 e 18 della presente legge.

## Capo III

## SERVIZI IN ECONOMIA

## Art. 22.

*Caratteristiche, limiti e modalità di esecuzione*

1. Le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere possono provvedere all'esecuzione in economia di lavori e forniture mediante amministrazione diretta e cottimo fiduciario.

2. I limiti e le modalità per l'esecuzione di tali lavori e forniture sono disciplinati dal Direttore generale in apposito regolamento adottato sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento di cui all'art. 10 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 753 che indichi in particolare:

a) la natura dei lavori e delle forniture da eseguirsi in economia;

b) i limiti massimi di spesa;

c) il divieto di qualsiasi frazionamento artificioso delle spese;

d) i limiti massimi percentuali di spesa annuali, con riferimento alle assegnazioni di bilancio.

## TITOLO IV

## DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

## Capo I

## CONTABILITÀ GENERALE

## Art. 23.

*Bilancio di previsione*

1. Le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere adottano ogni anno un bilancio economico di previsione.

2. Il bilancio è approvato dal Direttore generale entro il 30 settembre di ciascun esercizio, coincidente con l'anno solare, ed è riferito all'esercizio successivo.

3. Il bilancio è redatto sulla base dei piani, dei programmi e dei progetti.

## Art. 24.

*Bilancio pluriennale di previsione*

1. Le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere adottano entro il 30 settembre di ogni anno, insieme al bilancio economico annuale di previsione, anche il bilancio pluriennale di previsione.

2. Il bilancio pluriennale è approvato dal Direttore generale. È redatto in coerenza con il piano generale, è riferito ad un arco temporale coincidente con questo e ne rappresenta la traduzione in termini economici, finanziari e patrimoniali.

## Art. 25.

*Bilancio di esercizio*

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere.

2. Il bilancio di esercizio è approvato dal Direttore generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

3. Il Direttore generale per motivate ragioni può chiedere alla Giunta regionale una proroga, non superiore a sessanta giorni, dei termini di cui al comma 2.

## Art. 26.

*Struttura del bilancio di esercizio*

1. I bilanci di esercizio delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in conformità al decreto interministeriale previsto dall'art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai contenuti di cui all'art. 2427 del Codice Civile come modificato, dall'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, in quanto compatibili.

4. Per i fini di cui alla lettera h) dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, nei bilanci deve essere indicata la spesa complessiva per il personale.

5. Ai bilanci delle U.U.S.S.L.L. debbono essere allegati i bilanci di ciascun presidio ospedaliero.

## Art. 27.

*Piano dei conti di contabilità generale*

1. I valori relativi ai costi, ai ricavi, ai proventi ed alle componenti patrimoniali delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere sono classificati in conti.

2. Ogni conto deve raggruppare elementi omogenei in grado di rendere significative le singole classi di valori.

3. L'insieme dei conti costituisce il piano dei conti.

3. Il piano dei conti è adottato in conformità allo schema interministeriale previsto dall'art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 28.

##### *Principi per la redazione dei bilanci*

1. Per la redazione dei bilanci si applicano i principi stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

2. Al fine di assicurare omogeneità, la Giunta regionale può fissare ulteriori criteri integrativi.

#### Art. 29.

##### *Prospetti sulle previsioni annuali di cassa*

1. Le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere per i fini di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettono alla Giunta regionale, unitamente al bilancio economico di previsione, il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa.

2. Tale prospetto è altresì trasmesso, con cadenza trimestrale, nei termini previsti dalla legge richiamata al comma 1.

#### Art. 30.

##### *Utili e perdite di esercizio*

1. Gli utili di esercizio sono utilizzati per investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Limitatamente alle U.U.S.S.L.L. gli utili di esercizio possono essere utilizzati anche per riequilibrare eventuali situazioni di disomogeneità esistenti nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Alle perdite di esercizio si fa fronte in via prioritaria attraverso interventi individuati dal Direttore generale in materia di organizzazione e di funzionamento intesi a garantire economie di gestione, nonché attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile.

3. Nel caso di perdite di esercizio, il Direttore generale deve indicare nella relazione da allegare al bilancio di esercizio, le specifiche cause che hanno determinato le perdite stesse indicando altresì puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

#### Art. 31.

##### *Relazioni del Direttore generale sulla gestione*

1. I bilanci devono essere corredati da una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'azienda e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nelle diverse Aree dipartimentali in cui le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere si articolano ai sensi della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

#### Art. 32.

##### *Relazioni del Collegio dei Revisori*

1. Il Collegio dei revisori trasmette annualmente al Direttore generale una relazione contenente le proprie valutazioni sulla situazione generale e sull'andamento della gestione nonché sulle previsioni o sui risultati dell'esercizio.

2. In tale relazione che deve essere allegata ai bilanci, il Collegio formula altresì osservazioni e proposte in ordine ai bilanci stessi.

3. Per i fini di cui al comma 1 il Direttore generale trasmette al Collegio gli schemi di bilancio.

#### Art. 33.

##### *Pubblicazione dei bilanci*

1. Le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera e) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, pubblicano sul Bollettino ufficiale della Re-

gione, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale, i bilanci di esercizio unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo.

#### Capo II

##### METODICA DI BUDGET

#### Art. 34.

##### *Budget.*

1. Le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere adottano la metodica di budget al fine di formulare, con riferimento ad un arco di tempo annuale ed in coerenza con le scelte di programmazione, articolate e analitiche previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare ed ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere.

2. Il budget consiste nell'indicazione di costi e di attività riferiti all'esercizio successivo a quello in cui è approvato, che il Direttore generale assume in termini di responsabilizzazione economica, sulla base di un tetto di risorse determinato dalla Giunta regionale secondo i criteri di cui all'art. 3 tenendo conto, in maniera unitaria e coordinata, delle risorse disponibili e delle attività che l'U.S.L. o l'Azienda ospedaliera sono effettivamente in grado di svolgere per il perseguimento della miglior qualità delle prestazioni erogate.

3. La metodica di budget si articola su:

a) budget generale, che coinvolge l'intera attività delle singole U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere;

b) budget riferito ai presidi ospedalieri delle U.U.S.S.L.L., alle componenti organizzative delle Aziende ospedaliere ed agli Ambiti sanitari;

c) budget riferito ai Distretti sanitari di base.

#### Art. 35.

##### *Budget generale*

1. Il budget generale si articola in tre parti:

a) budget patrimoniale, che indica in analisi le fonti di finanziamento e la loro utilizzazione in modo da consentire la separata evidenza della gestione corrente e della gestione degli investimenti;

b) budget finanziario, che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa;

c) budget economico, che indica in analisi, le attività, i costi, i ricavi ed i proventi. Nei costi devono essere evidenziati:

1) i costi di acquisto delle prestazioni (prezzi per qualità);

2) i costi per i programmi legati alla prevenzione;

3) altri costi.

2. Al budget generale deve essere allegata una relazione illustrativa che evidenzii le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati nel budget, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati, con separata evidenza dei servizi sociali delegati.

3. Limitatamente alle aziende ospedaliere, il budget generale, tenuto conto della tariffazione ed in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica, deve stabilire le quantità presunte e la tipologia delle prestazioni sia di degenza che ambulatoriali, da fornire a fronte del finanziamento di cui all'art. 4 comma 1 lettera a).

4. La quantità, la tipologia e gli standard di qualità delle prestazioni preventive ai sensi del comma 3 formano oggetto di contrattazione tra la Regione e l'azienda ospedaliera.

5. La verifica a consuntivo, da parte della Giunta regionale, dell'osservanza di quanto preventivato ai sensi del comma 3, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, costituisce criterio di valutazione per la misura del finanziamento da erogare nell'anno successivo.

6. Il budget generale costituisce allegato necessario del bilancio annuale di previsione.

7. Il Direttore generale, può procedere alla revisione del budget generale in particolare ad verificarsi di situazioni sopravvenute, con particolare riferimento alla disponibilità di nuove risorse finanziarie o all'emancipazione di atti e di programmi speciali nazionali e regionali che impongono nuovi vincoli alle U.U.S.S.L.L. ed alle Aziende ospedaliere.

#### Art. 36.

##### *Budget delle componenti organizzative delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere*

1. I budget delle componenti organizzative delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere si riferiscono alle aree dipartimentali, alle unità operative, alle componenti organizzative, ivi compresi i presidi ospedalieri, operanti in ciascun ambito sanitario e in ciascun distretto sanitario di base.

2. Tali budget articolati e strutturati come il budget generale sono approvati dal Direttore generale sentito i responsabili delle componenti organizzative interessate.

3. I budget riferiti ai presidi ospedalieri devono contenere quanto previsto dall'art. 35 comma 3. La verifica a consuntivo di tali contenuti da parte del direttore generale, tenuto conto di motivi scostamenti, costituisce criterio di valutazione per la misura del finanziamento da determinare per l'anno successivo.

#### Capo III

##### CONTABILITÀ ANALITICA

#### Art. 37.

##### *Finalità e caratteristiche*

1. La contabilità analitica ha come fine:

- l'analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati per un efficace controllo di gestione;
- l'elaborazione di indicatori di produttività;
- l'elaborazione di standard di riferimento, da utilizzarsi anche al fine della ripartizione del fondo sanitario.

2. La contabilità analitica è caratterizzata:

- dalla articolazione delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere in Centri di costo;
- dalla classificazione dei costi in un Piano dei conti predisposto sulla base di uno schema tipo definito dalla Giunta regionale.

#### Art. 38.

##### *Centri di costo*

1. Le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere sono articolate in Centri di costo.

2. Il Centro di costo costituisce un'unità organizzativa nell'ambito della quale sono svolte attività dirette od ausiliarie che, per il loro carattere di omogeneità, consentono di imputare ai Centri i vari costi sostenuti.

3. All'articolazione delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere in Centri di costo provvedono i Direttori generali attraverso un Piano dei Centri di costo adottato sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Centri di costo devono coincidere od essere ricompresi nelle componenti organizzative in cui si articolano le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere ai sensi della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42.

5. Il responsabile di ciascun Centro di costo è individuato nel responsabile della componente organizzativa di riferimento.

#### Art. 39.

##### *Controllo di gestione*

1. Il controllo di gestione è basato sull'integrazione tra il sistema della contabilità analitica ed il sistema degli indicatori di qualità previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il controllo di gestione deve essere organizzato con i criteri che garantiscono il coinvolgimento, nell'attività di controllo, di tutti i livelli di responsabilità presenti nelle varie componenti organizzative delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere, che consentano di analizzare:

a) le attività svolte e le prestazioni fornite in relazione al bisogno sanitario ed alla capacità produttiva;

b) il rendimento dei fattori produttivi ed i correlativi costi.

3. Il Direttore generale, avvalendosi del Centro di controllo direzionale previsto dalla legge regionale n. 42/1994, verifica ed analizza mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi, la qualità delle prestazioni fornite, la correttezza ed economica gestione delle risorse.

4. I risultati dell'attività di controllo di cui al presente articolo sono comunicati, trimestralmente, alla Giunta regionale ed al Collegio dei Revisori.

#### TITOLO V

##### SERVIZIO DI CASSA, SCRITTURE OBBLIGATORIE E REGOLAMENTI

#### Art. 40.

##### *Servizio di cassa*

1. Il servizio di cassa delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere è affidato con apposita convenzione ad un istituto di credito che curerà altresì i rapporti con le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato in riferimento alle disposizioni riguardanti la Tesoreria unica.

2. Il Direttore generale definisce specifiche modalità e procedure per gli incassi e per i pagamenti ed individua i soggetti autorizzati a disporli.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 10 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573, adotta uno schema tipo di regolamento delle spese economiche definendo in particolare:

- la natura delle spese economiche;
- i limiti massimi di ogni singola spesa;
- il divieto di qualsiasi frazionamento artificioso delle spese;
- i limiti massimi percentuali di spesa annuali con riferimento alle assegnazioni di bilancio.

4. Nel termine di novanta giorni dall'adozione dello schema di cui al comma 3, ciascun Direttore generale disciplina i limiti e le modalità per l'effettuazione delle spese economiche.

#### Art. 41.

##### *Scritture obbligatorie*

1. Le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere devono tenere i seguenti libri:

- libro giornale in partita doppia;
- libro delle deliberazioni del Direttore generale;
- libro della adunanza del Collegio dei revisori;
- libro degli inventari;
- giornale di magazzino;
- ogni altro libro ritenuto necessario per una corretta gestione della contabilità economico-finanziaria.

2. Le scritture contabili devono consentire:

- la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo i modelli contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico;

h) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione di prospetti periodici;

c) la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi;

d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento economico di gestione.

#### Art. 42.

##### Regolamento di contabilità

1. Le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere definiscono in appositi Regolamenti di contabilità i criteri e le modalità in base ai quali devono essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile.

2. A tali fini la Giunta regionale, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge, determina criteri e modalità di carattere generale per la tenuta della contabilità, delle scritture obbligatorie, nonché per l'organizzazione del controllo di gestione.

3. In fase di prima applicazione la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 2, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di contabilità sono adottati dai Direttori generali delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere nei successivi novanta giorni.

#### TITOLO VI

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 43.

##### Gestione economico finanziaria dei presidi ospedalieri delle U.U.S.S.L.L.

1. Per gli effetti della presente legge i presidi ospedalieri delle U.U.S.S.L.L. sono equiparati alle Aziende ospedaliere.

2. Ai fini della redazione dei bilanci, nello stato patrimoniale di ciascun presidio ospedaliero sono iscritti i beni appartenenti al patrimonio dell'U.S.L. ed utilizzati dal presidio stesso per lo svolgimento della propria attività.

#### Art. 44.

##### Piano di alienazione di beni patrimoniali disponibili

1. La Giunta regionale, al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie per l'ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge propone al Consiglio regionale l'adozione di un piano per l'alienazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile delle aziende sanitarie.

2. Tale piano deve in particolare individuare i beni per i quali è prevista l'alienazione ed è approvato d'intesa con i direttori generali delle U.U.S.S.L.L. e delle aziende ospedaliere interessate.

#### Art. 45.

##### Divieto di indebitamento

1. La contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito previste dall'art. 3, comma 5, lettera f), numero 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sono autorizzate dalla Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale individua le entrate proprie in base alle quali determinare la capacità di indebitamento.

#### Art. 46.

##### Contabilità relativa alla gestione delle camere a pagamento

1. Per la gestione delle camere a pagamento le U.U.S.S.L.L. e le aziende ospedaliere provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'art. 5 comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tener conto di tutti i costi diretti ed indiretti nonché delle spese alberghiere che costituiscono componenti di costo ai fini della determinazione delle tariffe. Tale contabilità non può presentare disavanzo.

2. Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 1 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compreso l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.

#### Art. 47.

##### Regime transitorio

1. Fino al 31 dicembre 1995 le U.U.S.S.L.L. e le Aziende ospedaliere si avvalgono in via transitoria della contabilità finanziaria secondo le norme di cui alla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7 e successive modificazioni e le norme nazionali vigenti in materia in quanto applicabili. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente all'adozione del rendiconto generale annuo per l'esercizio 1995.

2. La gestione economico finanziaria e patrimoniale stabilita dalla presente legge è avviata nell'anno 1995. Nell'ambito di tale gestione dovranno in particolare essere verificati e valutati gli effetti nei confronti delle Aziende sanitarie, delle nuove modalità di finanziamento previste ai fini di eventuali adeguamenti.

3. A tali fini, il Direttore generale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, adotta con proprio atto, un progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria. Tale progetto deve contenere la precisa indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo. Il progetto è trasmesso, entro dieci giorni dall'adozione, al Collegio dei revisori ed alla Giunta regionale che ne verifica la fattibilità.

4. Nel corso dell'anno 1995 il Direttore deve dar conto alla Giunta regionale della progressiva realizzazione del progetto con relazioni trimestrali. Tali relazioni sono accompagnate dalle osservazioni del Collegio dei revisori.

5. In relazione alla necessità di garantire nella fase di avvio della nuova contabilità economico-finanziaria assetti omogenei sull'intero territorio regionale, la Giunta regionale può avviare forme di sperimentazione con particolare riguardo all'organizzazione dei centri di costo, degli indicatori di qualità e del controllo di gestione. A tali fini, nell'ambito del fondo sanitario regionale, individua le risorse necessarie adottando altresì i relativi provvedimenti di spesa.

6. Tutti i rapporti di debito o di credito risultanti alla data del 31 dicembre 1994 non fanno carico alle nuove aziende sanitarie e sono trasferite ad un apposito ufficio stralcio individuato dalla Giunta regionale. A tal fine i Direttori Generali delle Unità sanitarie locali certificano e trasmettono, non oltre il 31 marzo 1995, alla Giunta regionale la documentazione concernente le singole situazioni debitorie e creditorie maturate al 31 dicembre 1994.

#### Art. 48.

##### Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) legge regionale 1<sup>o</sup> aprile 1982 n. 19;

b) legge regionale 23 gennaio 1984 n. 5;

c) legge regionale 27 aprile 1987 n. 9;

d) legge regionale 4 aprile 1991 n. 3 limitatamente agli articoli 7 e 9.

#### Art. 49.

##### Modificazioni alla legge regionale n. 42/1994

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1994 è inserita la seguente lettera: «b1) verifica ed esprime il proprio parere sui budget delle U.U.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere».

2. Alla lettera c) comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 42/1994 le parole «programmi di attività» sono sostituite dalle seguenti «piano generale, programmi e progetti».

## Art. 50.

*Istituzioni ed enti che erogano assistenza ospedaliera*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche:

a) all'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 come richiamato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 42/1994;

b) all'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova compatibilmente con il regime giuridico amministrativo di diritto privato di tale ente e nei limiti fissati dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 come richiamato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 42/1994.

2. Le norme in materia di finanziamento stabilite dalla presente legge per le Aziende ospedaliere si applicano altresì, limitatamente alle attività assistenziali, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico operanti sul territorio regionale.

## Art. 51.

*Urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla da sé servire come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 8 febbraio 1995

MORI

95R0570

## REGIONE VENETO

## LEGGE REGIONALE 9 marzo 1995, n. 8.

**Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 14 marzo 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità.*

1. La Regione disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 delegandole ai comuni ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## Art. 2.

*Funzioni regionali*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, fissa i criteri programmatici previsti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 112/1991.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni sono tenuti a far pervenire alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'indicazione della superficie delle aree date in concessione per più anni ed utilizzate solo in uno o più giorni della settimana nonché ogni'altra indicazione riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche, ivi comprese le proposte di eventuali istituzioni, ampliamenti, modifiche dei mercati o dei posteggi nel proprio territorio.

3. La Giunta regionale provvede, sulla base dei criteri di cui al comma 1, al riconoscimento dell'istituzione dei mercati e delle modifiche e variazioni ad essi apportate dai comuni.

4. Il Presidente della Giunta regionale predetermina le priorità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5, in caso di domande aventi la stessa data di presentazione.

## Art. 3.

*Delega ai comuni*

1. È delegato ai comuni l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) il rilascio delle autorizzazioni anche stagionali all'esercizio del commercio su aree pubbliche indicate dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 112/1991;

b) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;

c) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398;

d) la voltura del titolo autorizzativo per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda;

e) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.

## Art. 4.

*Rilascio dell'autorizzazione e concessione del posteggio*

1. Il rilascio delle autorizzazioni comprese quelle stagionali di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 112/1991, avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248. A tal fine la Giunta regionale compila un elenco dei posteggi liberi esistenti nel territorio, sulla base dei dati forniti dai comuni, da pubblicarsi almeno ogni anno sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e stabilisce con proprio provvedimento i criteri per l'esercizio di tali attività.

2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 112/1991 deve essere presentata al sindaco del comune nel cui territorio si trova il posteggio prescelto esclusivamente dopo la pubblicazione nel BUR dell'elenco di cui al comma 1; essa deve rispettare le caratteristiche del posteggio ivi indicate e deve essere conforme a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della legge n. 112/1991.

3. Il sindaco, verificati i requisiti soggettivi, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione ed assegna i posteggi liberi presenti nel proprio territorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4.

4. Le richieste in regola con i requisiti soggettivi necessari per legge ma non esaudite per mancanza di posteggi nonché l'elenco dei posteggi non assegnati per assenza di richieste vengono immediatamente trasmessi alla Regione che definisce i posteggi rimasti liberi sul territorio regionale e redige apposita graduatoria generale.

5. La Regione, entro trenta giorni, trasmette le determinazioni assunte ai sensi del comma 4 al comune sede del posteggio da assegnare. Il comune, nei successivi trenta giorni, rilascia l'autorizzazione e la concessione del posteggio stesso.

6. I richiedenti che per la loro posizione in graduatoria non acquisiscono diritto all'autorizzazione ed al posteggio, se interessati, devono ripresentare domanda dopo la pubblicazione da parte della Regione di nuovi elenchi sul BUR.

## Art. 5.

*Rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante*

1. Il rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle stagionali, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/1991 è soggetto al preventivo parere della Commissione per il commercio su aree pubbliche ed è subordinato al rispetto dei criteri regionali di programmazione e all'ordine delle priorità previsti dall'art. 2.

2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/1991, devono essere inviate, con lettera raccomandata, per coloro che risiedono nella Regione al sindaco del comune di residenza se persone fisiche, ovvero dove hanno sede legale se società; per i residenti in altre Regioni le domande vanno inviate al sindaco di uno dei comuni capoluogo di provincia del Veneto.

3. I comuni, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte degli interessati, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, trasmettono alla Commissione di cui al comma 1 copia delle domande per il prescritto parere.

4. Il parere della Commissione è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al sindaco del comune interessato che, entro i successivi trenta giorni, rilascia o nega l'autorizzazione richiesta.

5. Nel caso in cui sia necessaria ulteriore documentazione il termine di cui al comma 4 viene sospeso e decorre dal completamento della documentazione medesima.

## Art. 6.

*Subingresso.*

1. Nell'ipotesi di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda le domande di voltura devono essere presentate:

a) al sindaco del comune sede del posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 112/1991;

b) al sindaco del comune di residenza del subentrante, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/1991.

## Art. 7.

*Estensione merceologica delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni per l'ampliamento o la modifica relativamente al numero o al tipo delle tabelle merceologiche sono rilasciate dal sindaco competente ai sensi degli articoli 4 e 5, nel rispetto dei criteri programmatici di cui all'art. 2 e previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi del richiedente.

## Art. 8.

*Conversione del titolo autorizzativo*

1. La conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 112/1991 è effettuata dal sindaco del comune sede dell'unico posteggio, ovvero dai sindaci dei comuni ove hanno sede i posteggi precedentemente autorizzati ai sensi della legge n. 398/1976.

2. La conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4 della legge n. 112/1991 è effettuata:

a) dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione se si tratta di un comune del Veneto;

b) dal sindaco di uno dei comuni capoluogo di provincia, se il richiedente risiede in un'altra regione e l'autorizzazione originaria era stata rilasciata da un comune non veneto;

c) dal sindaco del comune ove risiede il richiedente, se si tratta di un comune del Veneto e l'autorizzazione originaria era stata rilasciata da un comune fuori regione.

3. Per ottenere la conversione l'interessato provvede ad inviare copia del titolo autorizzativo al comune competente entro i termini e con le modalità previsti dall'art. 19 del D.M. n. 248/1993.

## Art. 9.

*Comunicazione alla Regione ed agli enti interessati*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge i comuni, entro trenta giorni dall'adozione, trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti relativi:

a) alla conversione del titolo autorizzativo;

b) al rilascio o al diniego delle autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 112/1991 e delle estensioni merceologiche;

c) alla revoca e sospensione dell'autorizzazione;

d) alla cessazione delle attività autorizzate ai sensi della legge n. 112/1991.

2. I medesimi provvedimenti devono essere comunicati anche alle camere di commercio competenti per territorio nei termini e secondo le procedure previste dall'art. 36 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, regolamento di esecuzione alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

3. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni al Sindaco del comune che ha rilasciato il titolo ed alla camera di commercio competente per territorio, le variazioni di residenza e di sede dell'impresa.

## Art. 10.

*Ripresentazione delle domande*

1. Le domande di rilascio, di estensione merceologica per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, comma 4 della legge n. 112/1991 già presentate alla Regione ed ai comuni dopo l'entrata in vigore della legge n. 112/1991, devono essere riproposte, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai comuni competenti con raccomandata e, tuttavia, è fatta salva la data originaria di presentazione, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della legge n. 112/1991.

2. Le domande di rilascio e quelle di estensione merceologica delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 112/1991 già presentate alla Regione ed ai comuni dall'entrata in vigore della legge n. 112/1991, devono essere ripresentate, a pena di decadenza, ai comuni competenti tramite raccomandata, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della legge n. 112/1991, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 1; per tali domande vale la data di ripresentazione.

## Art. 11.

*Mercati domenicali e festivi*

1. È vietato lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi con le seguenti eccezioni:

a) mercati che al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono svolti su autorizzazione della Giunta regionale, già rilasciata ai sensi della legge regionale 7 settembre 1973, n. 23, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge;

b) mercati caratterizzati da una determinata specializzazione merceologica che si svolgono con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata.

2. I mercati domenicali e festivi di cui al comma 1 possono continuare la loro attività con le modalità previste dalla legge n. 112/1991 e dal D.M. n. 248/1993.

3. I mercati domenicali e festivi di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere istituiti dai Comuni e riconosciuti dalla Regione in conformità ai criteri programmatici di cui all'art. 2.

4. Durante lo svolgimento dei mercati di cui alla lettera b) del comma 1 è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.M. n. 248/1993, purché siano

dotati delle stesse tabelle o categorie merceologiche per le quali è autorizzato il mercato e siano localizzati entro un'area appositamente definita dal Sindaco.

5. Sono fatte salve comunque le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari commerciali.

#### Art. 12.

##### *Mostra-mercato.*

1. Alle mostre-mercato di interesse locale come definite dalla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, che si svolgono sul suolo pubblico o privato con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, i fiori, le piante ed affini, gli animali, gli oggetti da collezione, possono partecipare i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, non è richiesta l'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC), né l'autorizzazione prevista dalla legge n. 112/1991; gli stessi devono preventivamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali.

3. Ai fini della definizione dei soggetti di cui al comma 1 sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano, per non più di sei volte all'anno, alle mostre-mercato di cui al presente articolo.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana ai sensi dell'art. 32, lettera g) dello statuto, le relative disposizioni di attuazione riguardanti le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Spetta al Sindaco del Comune in cui si svolge la mostra-mercato provvedere, sulla base delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale di cui al comma 4, alla verifica della documentazione presentata in occasione della manifestazione in osservanza della legislazione statale e regionale vigente.

6. Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, per i quali sia stata accertata la falsità della dichiarazione di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta dal momento dell'accertamento la partecipazione a tutte le mostre-mercato del territorio regionale.

7. Il Sindaco del Comune in cui è stata accertata l'infrazione alle prescrizioni previste dai commi precedenti ne dà comunicazione alla Giunta regionale che provvede alla pubblicazione nel BUR del nominativo del soggetto autore dell'infrazione.

8. Alle mostre-mercato di cui al presente articolo possono partecipare anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e i soggetti in possesso dell'iscrizione al REC.

9. Le mostre-mercato di cui al presente articolo, per le loro stesse caratteristiche possono svolgersi, su determinazione del Sindaco, anche in deroga alle norme sugli orari previste per le attività commerciali.

10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell'ambito delle mostre-mercato di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dall'art. 1 della legge n. 112/1991.

11. Alle mostre-mercato di cui al presente articolo si applicano comunque le norme che regolano l'uso del suolo pubblico qualora venga occupato per effettuare le operazioni di vendita.

#### Art. 13.

##### *Ambulante precario*

1. I comuni, prima di comunicare alla Regione per la prescritta pubblicazione sul BUR le sedi di posteggio libere sul proprio territorio, devono provvedere, sulla base dei criteri di programmazione regionali, all'assegnazione prioritaria degli stessi posteggi ai soggetti che, titolari dell'autorizzazione di cui alla legge n. 398/1976 ma privi di posteggio, prima dell'entrata in vi-

gore del D.M. n. 248/1993, ne abbiano fatto richiesta. A tal fine deve essere predisposta dai comuni una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi fino all'esaurimento di quelli liberi, tenendo conto del più alto numero di presenze nel mercato in cui gli aspiranti hanno operato come provvisori assegnatari di posteggio, nel periodo che va dalla data di approvazione del provvedimento del Consiglio regionale 6 novembre 1981, n. 302 alla entrata in vigore del D.M. n. 248/1993.

2. Ai soggetti, già titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 398/1976, che hanno richiesto, prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 248/1993, il trasferimento da un posteggio ad un altro non ancora assegnato in via definitiva nello stesso mercato, i sindaci, dopo aver dato applicazione al comma 1, assegnano il posteggio richiesto, seguendo una specifica graduatoria comunale basata sul maggior numero di presenze nel mercato a decorrere dalla data di approvazione del P.C.R. n. 302 del 6 novembre 1981.

#### Art. 14.

##### *Norma transitoria*

1. Fino all'emanazione da parte del Consiglio regionale dei criteri programmatici di cui all'art. 2, la Giunta regionale:

a) stabilisce il numero delle autorizzazioni del tipo previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/1991 da rilasciare in base al numero complessivo delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche già esistenti;

b) definisce gli indirizzi provvisori per i comuni relativi all'istituzione, al funzionamento, all'ampliamento, alla soppressione, allo spostamento della data di svolgimento dei mercati e fiere locali ed ai canoni riguardanti la concessione del posteggio.

#### Art. 15.

##### *Vigilanza sull'attività delegata*

1. I comuni, nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

3. In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi al comune nel compimento dell'atto o promuovere al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di revoca della delega.

#### Art. 16.

##### *Tasse di concessione regionali*

1. Le tasse di concessione regionali per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 ed il relativo ammontare è introitato al capitolo n. 150 dell'entrata del bilancio regionale.

2. La conversione delle autorizzazioni effettuata dal comune ai sensi dell'art. 8 non comporta per l'operatore il versamento della tassa di riscatto.

#### Art. 17.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione delle funzioni delegate ai sensi della presente legge la Giunta regionale ripartisce annualmente tra i comuni un fondo, sulla base di criteri stabiliti dalla stessa, che tengono conto anche del numero delle nuove autorizzazioni e dei rinnovi concessi.

2. Per l'anno 1995 il fondo di cui al comma 1 è stabilito in lire 700 milioni, alla cui copertura si provvede mediante prelievo di pari importo, per competenza e per esca, dalla partita n. 1 del fondo globale, per le spese correnti iscritte al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1995 e contemporaneamente l'istituzione nel medesimo bilancio del capitolo n. 4110 denominato: «Spese per il finanziamento delle funzioni

delegati ai comuni in materia di commercio su aree pubbliche» con lo stanziamento di lire 700 milioni per competenza e per cassa.

3. Per gli anni successivi lo stanziamento del capitolo n. 4110 verrà determinato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

#### Art. 18.

##### Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 7 settembre 1973, n. 23 «Disciplina dei mercati domenicali e festivi».

#### Art. 19.

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge del Regione Veneta.

Venezia, 9 marzo 1995

BOTTIN

(Omissis).

95R0652

### LEGGE REGIONALE 9 marzo 1995, n. 9.

**Norme per favorire i rapporti economici e finanziari tra le imprese del Veneto, l'Istria e la Dalmazia.**

(Pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 14 marzo 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### Finalità.

1. La presente legge promuove e favorisce, nello spirito della legge 9 gennaio 1991, n. 19, processi di integrazione e di cooperazione economica e finanziaria tra imprese del Veneto e imprese aventi sede nei territori dell'Istria e della Dalmazia, ivi compresi Fiume e l'area del Quarnero.

#### Art. 2.

##### Interventi regionali

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite mediante la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese con sede nel Veneto per finanziare:

a) investimenti finalizzati all'attivazione di iniziative imprenditoriali;

b) l'esportazione di tecnologie e di beni strumentali;

c) la costituzione di società miste.

2. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

a) le piccole e medie imprese industriali così come definite dall'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le imprese artigiane iscritte al relativo albo;

b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa, tra le imprese di cui alla lettera a), anche aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime, in particolare modo nel settore della diffusione dei processi di innovazione tecnologica;

c) le società, anche a partecipazione regionale diretta o attraverso società finanziarie regionali, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonché la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;

d) le società che realizzano iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera a);

e) le società operanti nel settore degli studi, della progettazione e realizzazione di opere e infrastrutture.

#### Art. 3.

##### Modalità degli interventi

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 è costituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria con l'Istria e la Dalmazia», la cui dotazione è definita annualmente con legge di bilancio.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare i contributi di cui all'art. 2 secondo un piano annuale di riparto deliberato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

3. Il piano di cui al comma 2 individua gli interventi ammessi e stabilisce l'ammontare del contributo concesso.

4. Il contributo non può eccedere il 50 per cento del costo dell'intervento ammesso fino ad un ammontare massimo di lire 100 milioni per singolo intervento.

5. Il piano annuale può prevedere apposito stanziamento a favore della Veneto Sviluppo spa per la partecipazione a società che realizzano programmi pluriennali di intervento rientranti nella finalità della presente legge.

#### Art. 4.

##### Norma finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni, mediante utilizzo della partita n. 1 del fondo globale spese correnti (capitolo n. 80210) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è istituito il capitolo n. 20512 con la denominazione «Fondo per lo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria con l'Istria e la Dalmazia» con lo stanziamento per sola competenza di lire 500 milioni.

3. Per gli esercizi successivi al 1995 si provvede ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

#### Art. 5.

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 marzo 1995

BOTTIN

95R0653

## REGIONE TOSCANA

## LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 20.

Ulteriori disposizioni intese ad assicurare l'uniformità dei rapporti economici con le farmacie. Modificazioni alla L.R. 21 dicembre 1989, n. 86.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 9 febbraio 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modificazioni all'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1989, n. 86*

1. Il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1989, n. 86 è così sostituito:

«La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare la convenzione di cui all'allegato A con le farmacie e le relative Organizzazioni Sindacali. La convenzione ha i contenuti di cui all'allegato A della presente legge».

## Art. 2.

*Mobilità sanitaria interregionale.*

1. Al fine dell'assegnazione delle risorse destinate a ciascuna Unità Sanitaria Locale in base ai fenomeni di mobilità di cui all'art. 1 comma 3, della L.R. 6 settembre 1993 n. 65, i medici devono apporre nell'apposita casella del ricettario la sigla della Provincia dell'assistito, qualora appartenga ad altra Regione.

## Art. 3.

*Mobilità sanitaria regionale*

1. Qualora la prescrizione farmaceutica sia rilasciata ad un assistito appartenente ad una Unità Sanitaria Locale diversa da quella indicata nel ricettario, i medici devono indicare la Unità Sanitaria Locale di appartenenza dell'assistito. L'indicazione della Unità Sanitaria Locale deve essere apposta con caratteri numerici nella casella del ricettario prevista per la Provincia.

## Art. 4.

*Suddivisione delle ricette per Unità Sanitaria Locale*

1. Le farmacie devono predisporre le mazzette delle ricette suddivise per Unità Sanitaria Locale di appartenenza dell'assistito ovvero per Provincia, qualora l'assistito provenga da altra Regione.

## Art. 5.

*Andamento spesa farmaceutica*

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 65, le Unità Sanitarie Locali devono inviare mensilmente alla Giunta Regionale - Dipartimento Sicurezza Sociale, i dati riferiti alla spesa farmaceutica ed altri dati richiesti dalla Giunta Regionale.

## Art. 6.

*Erogazione dell'acconto*

1. Ai fini dei rapporti economici con le farmacie aperte al pubblico si applicano le disposizioni di cui all'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con D.P.R. 21 febbraio 1989 n. 94. L'ero-

gazione dell'acconto di cui all'art. 9, comma 10, del D.P.R. 94/1989 è determinata nella misura del cinquanta per cento dell'importo netto.

## Art. 7.

*Abrogazioni*

1. È abrogato il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 86/1989.
2. È abrogato l'art. 2 della L.R. 86/1989.
3. È abrogato il punto 1) dell'allegato A di cui alla L.R. 86/1989, ad eccezione del comma 4.

## Art. 8.

*Decorrenza*

1. La presente legge si applica a decorrere dal 1 gennaio 1995.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 febbraio 1995

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 gennaio 1995.*

95R0512

## LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1995, n. 21.

Sub-delega delle competenze regionali in materia di determinazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39, concernente la protezione delle bellezze naturali. Abrogazione dell'art. 2, comma 2, e modifica dell'art. 4, comma 6, L.R. 2 novembre 1979, n. 52.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 16 del 1º marzo 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52 è abrogato.

2. All'art. 4, sesto comma, della L.R. 2 novembre 1979, n. 52 e successive modificazioni, dopo l'espressione «L. 1497/39» e prima delle parole «nel termine», è inserita la seguente espressione: «le sanzioni di cui all'art. 15 della stessa legge».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 febbraio 1995

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 17 gennaio 1995 ed è stata vistata dal Commissario, del Governo il 18 febbraio 1995.*

95R0513

## REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 1.

## Regolamento degli appostamenti.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

Il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Appostamenti fissi*

1. Costituiscono appostamento fisso di caccia con o senza l'uso di richiami, tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'opportuna preparazione del sito e dalle opere, in muratura o in altra solida materia saldamente infissa nel terreno, quali i capanni:

2. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

## Art. 2.

*Appostamenti temporanei*

1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali appostamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela, o altro materiale artificiale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.

2. Nelle sole aree boscate o spogliate, per la costruzione degli appostamenti temporanei, potrà essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

3. Tutti gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al termine della giornata venatoria.

4. Sono altresì considerati appostamenti temporanei, le zattere ed altre imbarcazioni purché saldamente e stabilmente ancorati durante l'esercizio venatorio.

## Art. 3.

*Tipo di appostamento fisso*

1. Gli appostamenti fissi si distinguono in:

a) appostamento fisso "alla minuta selvaggina" con l'uso di richiami vivi: costituito da un capanno di norma collocato a terra;

b) appostamento fisso per "palmipedi e trampolieri" con l'uso di richiami vivi: costituito da un capanno collocato in acqua, o in terra in prossimità o sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento. La presenza dell'acqua all'interno dei laghi artificiali dovrà essere assicurata per almeno 9 mesi all'anno fatti salvi eventuali fenomeni di evaporazione naturale. Negli appostamenti posti su aree allagate artificialmente le Province possono autorizzare l'impianto di n. 2 capanni complementari ai quali non si applicano le distanze previste all'art. 7 comma 2 del presente regolamento. Per aree allagate superiori a 5 ettari il numero di tali capanni può essere elevato fino a 4. Oltre gli argini di contenimento dell'acqua è vietata qualsiasi altra predisposizione di sito diversa dai capanni autorizzati. È vietata la caccia vagante a distanza inferiore a metri 100 dal perimetro della superficie allagata artificialmente. Tale divieto deve essere segnalato con tabelle esenti, da tasse ed apposte dal titolare ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 3/94; il divieto non si applica nel caso di non utilizzazione dell'appostamento;

c) appostamento fisso per "colombacci" con l'uso di richiami vivi costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale. Le Province, possono autorizzare l'impianto di n. 2 capanni complementari compresi in un raggio di metri 25 dal capanno principale.

2. Le Province autorizzano la costruzione e manutenzione di appostamenti fissi "senza richiami vivi" costituiti da un capanno collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale la cui utilizzazione è affidata al Comitato A.T.C. L'ubicazione di tali appostamenti non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

## Art. 4.

*Operazione ai sensi dell'art. 28 comma 3 della legge regionale n. 3/94*

1. Per il rilascio dell'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) e b) del presente regolamento è obbligatoria l'opzione ai sensi dell'art. 28 comma 3 della legge regionale 3/94.

## Art. 5.

*Consenso all'impianto di appostamenti fissi*

1. Chiunque intenda costruire un appostamento fisso, ovvero costruire con materiale atto a renderlo efficiente per almeno una stagione venatoria e che comporti modificazione e occupazione stabile del terreno, deve munirsi del consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo, lago, o stagno privato su cui viene allestito.

## Art. 6.

*Zone di impianto degli appostamenti*

1. Le Province nel piano faunistico-venatorio individuano le zone in cui gli appostamenti fissi con richiami vivi sono collocabili. Le Province possono altresì individuare zone che interessano tratti montani di crinale già individuate in precedenti provvedimenti provinciali in cui il divieto di installazione è esteso anche agli appostamenti temporanei e agli appostamenti fissi senza richiami vivi.

2. Agli appostamenti fissi con richiami vivi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 157/92, non si applica, per la durata dei primi due piani faunistici, quanto indicato al precedente comma 1.

## Art. 7.

*Distanze fra appostamenti*

1. Gli appostamenti fissi dovranno rispettare tra di loro le seguenti distanze:

a) appostamento fisso "alla minuta selvaggina":

metri 100 da appostamenti dello stesso tipo

metri 100 da appostamenti fissi "senza richiami vivi"

metri 100 da appostamenti fissi per "colombacci con richiami vivi"

metri 400 da appostamenti fissi per "palmipedi e trampolieri"

b) appostamento fisso per "colombacci con richiami vivi":

metri 100 da appostamenti fissi "alla minuta selvaggina"

metri 100 da appostamenti fissi "senza richiami vivi"

metri 700 da appostamenti dello stesso tipo. Le Province possono, per la gestione di particolari territori, ridurre tale distanza a metri 350

metri 400 da appostamenti fissi per "palmipedi e trampolieri"

c) appostamento fisso per "palmipedi e trampolieri":

metri 400 da appostamenti fissi di qualsiasi tipo. Le Province, su richiesta del Comitato A.T.C., possono per la gestione di particolari territori, ridurre la distanza da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri a metri 200.

d) appostamento fisso "senza richiami vivi":

metri 100 da appostamenti dello stesso tipo

metri 100 da appostamenti fissi "alla minuta selvaggina"

metri 100 da appostamenti fissi per "colombacci con richiami vivi"

metri 400 da appostamenti fissi per "palmipedi e trampolieri".

2. La distanza di impianto degli appostamenti temporanei non può risultare inferiore a:

metri 100 da appostamenti dello stesso tipo. Tale distanza può essere ridotta a 50 mt qualora non si faccia uso di richiami vivi

metri 150 da appostamenti fissi "alla minuta selvaggina"

metri 100 da appostamenti fissi "senza richiami vivi"

metri 100 da appostamenti fissi per "colombacci"

metri 400 dagli appostamenti fissi per "palmipedi e trampolieri".

3. Nel raggio di metri 100 da appostamenti fissi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) è vietata, nel periodo di utilizzazione, la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria.

4. Le distanze di cui sopra sono misurate dal centro del capanno ovvero dal bordo di laghi artificiali.

#### Art. 8.

##### *Distanze degli appostamenti da istituti faunistici*

1. E' fatto divieto di impiantare appostamenti a distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di aree dove la caccia sia vietata. Tale distanza è aumentata a 400 metri nel caso di appostamenti fissi con uso di richiami vivi.

2. Tali norme non si applicano ai fondi chiusi e ad altri divieti che non abbiano come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica.

3. Le distanze di cui al 1° comma non si applicano in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto.

#### Art. 9.

##### *Autorizzazioni*

1. Le Province autorizzano appostamenti fissi di cui all'art. 3 comma 1 in numero non superiore a quelli rilasciati nell'annata venatoria 1989/90.

2. La richiesta di appostamento fisso di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) e b) può essere inoltrata da tutti coloro in possesso di autorizzazione nell'annata venatoria 1993/94 e precedenti purché abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 28 comma 3 lettera b) della legge regionale n. 3/94. Ove non si raggiunga il numero degli appostamenti autorizzati nell'annata venatoria 1989/90, le Province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lettera b) dell'art. 28 della legge n. 3/94 privilegiando gli ultrasessantenni ed i portatori di handicap.

3. Il titolare di autorizzazione di uno dei tipi di appostamento fisso di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) e b) può consentire l'utilizzazione dell'impianto "anche a cacciatori che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso e non inseriti nell'elenco delle persone autorizzate all'uso dell'impianto.

4. Al momento del rinnovo annuale dell'autorizzazione, il titolare comunica alla Provincia competente per territorio l'elenco delle persone autorizzate all'uso dell'appostamento in sua assenza.

5. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita al personale di vigilanza dal titolare e/o dai cacciatori autorizzati ad utilizzare l'impianto.

6. Copia dell'autorizzazione per l'appostamento fisso di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) può essere richiesta dai titolari di appostamento fisso dello stesso tipo autorizzato nell'annata venatoria 1989/90 o precedenti.

7. Il titolare dovrà esporre all'interno del capanno principale e di eventuali capanni complementari le tabelle fornite dalla Provincia recanti la scritta "Appostamento fisso di caccia n. ...".

8. Previa richiesta scritta alla Provincia concernente, l'autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altra persona iscritta nell'elenco dei frequentatori dell'appostamento, da almeno 2 anni, con priorità per gli ultrasessantenni e i portatori di handicap.

9. Per il 1° anno di applicazione del presente regolamento l'autorizzazione, tenuto conto di quanto stabilito al 1° e 2° comma, può essere trasferita anche ad altra persona che risulti da documentazione probante, ovvero da atti notori, aver frequentato l'appostamento nella stagione venatoria precedente o negli anni precedenti.

10. I termini di cui al precedente art. 7 non si applicano agli appostamenti fissi concessi in deroga alle distanze previste e autorizzati prima del 31 dicembre 1985.

11. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni vengono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate.

12. I cacciatori che hanno operato l'opzione di cui all'art. 28 comma 3 lettera b) della legge regionale n. 3/94 possono effettuare la loro attività anche in tutti gli appostamenti di cui al precedente art. 3.

#### Art. 10.

##### *Modulità per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Gli appostamenti fissi sono autorizzati ogni anno dalle Province su presentazione di:

domanda in carta legale con firma autenticata;

consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo;

ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;

planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella scala disponibile presso la Provincia, illustrante il punto nel quale viene collocato il capanno principale e l'indicazione degli eventuali capanni complementari.

L'eventuale elenco delle persone autorizzate dal titolare a frequentare l'impianto anche in sua assenza.

Per gli appostamenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), è inoltre necessaria la documentazione attestante l'effettuazione dell'opzione di cui all'art. 28 comma 3 lettera b) della legge regionale n. 3/94.

#### Art. 11.

##### *Validità dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione è valida per 1 anno dalla data di rilascio. Il rinnovo può essere richiesto entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza. Scaduto tale termine la Provincia potrà destinare l'autorizzazione ad altro richiedente.

#### Art. 12.

##### *Richiesta di nuove autorizzazioni e di nuove collocazioni*

1. Le richieste di nuove collocazioni o nuove autorizzazioni devono essere presentate alla Provincia competente corredate dalla documentazione di cui all'art. 10 del presente regolamento nel periodo compreso fra il 1 ed il 28 febbraio di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile la Provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine di cui sopra senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta.

#### Art. 13.

##### *Accesso all'interno degli appostamenti fissi*

1. L'accesso con armi da caccia all'interno degli appostamenti fissi di cui all'art. 3, comma 1 lettere a) e b) del presente regolamento consentito al titolare dell'autorizzazione e ai cacciatori da lui autorizzati, che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 28 comma 3 lettera b) della legge regionale n. 3/94.

## Art. 14.

*Uso di richiami*

1. Negli appostamenti i richiami vivi appartenenti a specie selvatiche devono essere identificabili mediante anello inamovibile numerato.

## Art. 15.

*Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di appostamento fisso è revocata:

in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;

in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto dall'art. 10.

## Art. 16.

*Decadenza dell'autorizzazione*

1. La decadenza dell'autorizzazione avviene quando il titolare non ottenga il rinnovo annuale, per mancato pagamento della tassa di concessione regionale ovvero per il venir meno del consenso del proprietario e/o del conduttore del fondo.

2. In caso di decadenza le eventuali richieste di autorizzazione successive devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.

## Art. 17.

*Dismissione di appostamento fisso*

1. In caso di cessazione dell'attività, di decadenza o revoca dell'autorizzazione, tutti i capanni e le strutture aggiuntive devono essere smantellate entro 60 giorni a cura del titolare dell'autorizzazione.

## Art. 18.

*Catasto degli appostamenti*

1. Le Province provvedono a realizzare per motivi statistici, su cartografia in scala 1:25.000, un catasto degli appostamenti fissi e un archivio delle relative autorizzazioni da inviare ogni anno alla Regione.

## Art. 19.

*Tasse di concessione regionale*

1. Sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale gli appostamenti di cui all'art. 3 e ciascuno dei capanni complementari.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regionale Toscana.

Firenze, 21 febbraio 1995.

CHITI

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Regionale il 20.12.1994 ed è divenuto esecutivo con la decisione della Commissione di Controllo n. 51 del 13.01.1995.

95R0514

## REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 1995, n. 2.

## Regolamento per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente Regolamento:

## Art. 1.

*Commissione esaminatrice*

1. Le Province nominano, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3/94, in ciascun capoluogo, la Commissione per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La Commissione ha sede presso la Provincia e rimane in carica per quattro anni e comunque sino all'insediamento della nuova Commissione. In caso di dimissioni di un componente o di decadenza, la Provincia provvede alla nomina di un nuovo componente entro 30 giorni.

3. In caso di impossibilità a partecipare alla Commissione il membro titolare dovrà dare tempestiva comunicazione al Segretario, in modo da consentirne la sostituzione. In caso di assenza ingiustificata i membri della Commissione decadono e vengono sostituiti.

4. Ai componenti la Commissione sarà corrisposto un gettone di presenza pari a lire 70.000 per ogni seduta. Ogni altra spesa sarà a carico dei componenti stessi.

## Art. 2.

*Sessioni di esame*

1. Il Presidente della Commissione stabilisce le sessioni di esame, garantendone almeno tre sessioni all'anno. Ogni sessione sarà articolata in una prova scritta collettiva ed in un colloquio orale pubblico con prova pratica di riconoscimento delle specie animali selvatiche e uso delle armi.

2. Per la validità della prova scritta sarà sufficiente la presenza del Presidente e del Segretario della Commissione. Le sessioni d'esame riguardanti i colloqui individuali dovranno avvenire alla presenza di tutti i componenti della Commissione o dei loro supplenti.

## Art. 3.

*Esame di abilitazione.*

1. La domanda di ammissione all'esame, da indirizzare al Presidente della Provincia competente, dovrà essere accompagnata da:

- certificato di residenza;
- certificato di idoneità fisica.

2. I candidati non riconosciuti idonei alla prova scritta, ovvero al colloquio individuale, potranno accedere ad una nuova sessione d'esame solo dopo quattro mesi dalla data della precedente prova. In tal caso il candidato dovrà presentare nuova domanda di ammissione secondo le procedure indicate al comma 1 del presente articolo.

3. La prova scritta ed il colloquio individuale verteranno sulle materie di cui all'art. 29 comma 7 della L.R. 3/94. Entrambe le prove dovranno essere contenute nei limiti delle nozioni previste da testo approvato dalla Giunta Regionale, che sarà fornito gratuitamente ai candidati dalla Provincia competente al momento della presentazione della domanda di ammissione.

4. Presso la Provincia istituito un registro delle domande di ammissione all'esame di abilitazione.

## Art. 4.

*Onere finanziario*

1. L'onere finanziario relativo al funzionamento delle commissioni, le spese amministrative e per il materiale didattico, verrà sostenuto dalle Province mediante i fondi di cui all'art. 50 lettera c) della L.R. 3/94.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 1995.

## CHITI

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio regionale il 20.12.94 ed è stato reso esecutivo dalla Commissione di controllo con decisione n. 52 del 13.01.95.*

95R0515

**REGIONE MARCHE****LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995 n. 10.**

**Norme sul riordino territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 4 del 25 gennaio 1995)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PRONUNGA

la seguente legge regionale:

**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.** *Oggetto*

La presente legge detta i criteri per il riordino dei comuni attraverso l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'incentivazione delle fusioni e delle unioni di comuni, nonché ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali, ai sensi degli articoli 117, primo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Essa disciplina, altresì, la partecipazione della Regione al procedimento per la istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali, nonché la promozione e il coordinamento dell'iniziativa dei comuni in materia, ai sensi degli articoli 117, secondo comma, e 133, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 16 della legge 142/1990.

**TITOLO II****ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, MUTAMENTI DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI.****Art. 2.** *Istituzione di nuovi comuni*

1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo nei seguenti casi:

- a) fusione di due o più comuni contermini;
- b) erezione in comune o in comuni autonomi di una o più borgate o frazioni di uno stesso comune.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

**Art. 3.** *Mutamento delle circoscrizioni comunali*

Il mutamento delle circoscrizioni comunali può aver luogo nei seguenti casi:

- a) incorporazione di un comune in un altro contermini;
- b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua incorporazione in un comune contermini;
- c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermini o di altro comune.

2. Ai fini della presente legge all'incorporazione di comune in altro comune contermini devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o più comuni contermini.

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non si applica il limite minimo di popolazione stabilito all'articolo 2 comma 2.

**Art. 4.** *Mutamento delle denominazioni comunali*

1. Il mutamento delle denominazioni dei comuni può aver luogo in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano peculiari esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

2. Il mutamento di cui al comma 1 non implica alcuna modifica nei rapporti istituzionali.

**TITOLO III****PROGRAMMA E INCENTIVAZIONE DEL RIORDINO TERRITORIALE DEI COMUNI****Art. 5.** *Programma di riordino territoriale dei comuni*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma di riordino territoriale dei comuni.

2. Il programma è volto a perseguire, nel rispetto delle peculiarità storico-culturali delle diverse collettività locali e tenuto conto della costituzione di unioni di comuni, nonché delle operazioni di trasformazione di comunità montane in unioni di comuni eventualmente realizzate ai sensi dell'articolo 26 comma 8 e dell'articolo 29 comma 8 della legge 142/1990, un più adeguato assetto del territorio, tale da consentire una più razionale utilizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed una organizzazione e gestione dei servizi ispirate a criteri di economicità e di efficienza.

3. Il programma determina altresì, ai sensi dell'articolo 6, la misura dei contributi straordinari assegnati ai comuni interessati da azioni di fusione, nonché, ai sensi dell'articolo 7, la quota di finanziamento e la misura dello stesso da assegnare alla costituzione di unioni di comuni.

4. Al fine di assicurare il concorso degli enti locali nella predisposizione della proposta di programma da parte della giunta regionale, i presidenti delle province convocano presso la rispettiva sede della giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite conferenze provinciali delle autonomie, alle quali sono chiamati a partecipare i presidenti delle comunità montane e i sindaci dei comuni di ciascuna provincia, oltre al presidente e ai componenti della giunta regionale, nonché al presidente e ai componenti del consiglio regionale.

5. Nei trenta giorni successivi il presidente della giunta regionale convoca presso la sede della giunta regionale apposita conferenza regionale delle autonomie, alla quale sono chiamati a partecipare i presidenti delle province, nonché quattro sindaci per ogni provincia eletti dalle conferenze provinciali delle autonomie di cui al comma 4, oltre ai componenti della giunta regionale, nonché al presidente e ai componenti del consiglio regionale.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale trasmette lo schema di programma per il parere ai consigli delle province e dei comuni interessati dall'adozione di riordinamento, che devono esprimersi nei quaranta giorni successivi. A tale scopo le province e i comuni devono organizzare apposite forme di consultazione popolare secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta definitivamente la proposta di programma, che trasmette al consiglio per l'approvazione.

8. Il programma è aggiornato, con la medesima procedura, ogni cinque anni.

#### Art. 6.

##### *Contributi alla fusione di comuni*

1. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tra loro o anche con comuni di popolazione superiore, il programma di riordinamento territoriale dovrà prevedere la corresponsione, per un periodo di dieci anni a far data dalla fusione, di contributi straordinari a carattere generale commisurati a parametri oggettivi afferenti alla popolazione e al territorio dei singoli comuni di origine, nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente nella legge di bilancio, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 5, della legge 142/1990.

2. Con il programma di investimenti degli enti locali di cui all'articolo 8 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46 sono prioritariamente disposti specifici finanziamenti per la finalità di cui al comma 1.

3. Il fondo regionale per gli interventi socio-assistenziali di cui all'articolo 48 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 destina per le stesse finalità una quota, la cui misura è determinata annualmente con legge di bilancio.

#### Art. 7.

##### *Contributi alle unioni di comuni*

1. Al fine di favorire le azioni di fusione, la Regione può concorrere alla promozione di unioni di due o più comuni contenimenti ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 26, comma 8, e all'articolo 29, comma 8, della legge 142/1990 e secondo le prescrizioni stabilite nel programma di riordinamento territoriale.

2. A tale scopo il programma di riordinamento territoriale dovrà prevedere la corresponsione per la durata di dieci anni ai comuni facenti parte della unione di contributi a carattere generale aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i comuni stessi e commisurati a parametri oggettivi afferenti alla popolazione e al territorio dei singoli comuni di origine, nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente nella legge di bilancio, in conformità ai criteri indicati nell'articolo 6, comma 2.

3. Dopo dieci anni dalla data di costituzione dell'unione che ha beneficiato dei contributi aggiuntivi di cui al presente articolo, qualora non sia già stata deliberata la fusione su richiesta dei comuni dell'unione, la giunta regionale presenta apposita proposta

di legge per l'istituzione del nuovo comune risultante dalla fusione dei comuni facenti parte dell'unione stessa, secondo le modalità previste dalla presente legge.

### TITOLO IV NORME PROCEDURALI

#### Art. 8.

##### *Iniziativa legislativa regionale*

1. L'iniziativa legislativa regionale per l'istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 44 dello Statuto regionale.

2. Alle proposte di legge di iniziativa popolare si applicano le norme di cui alla L.R. 5 settembre 1974, n. 23, nonché le norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.

3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, ciascun consiglio comunale o la maggioranza degli elettori residenti in comuni, frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4 della presente legge, possono fare richiesta adeguatamente motivata alla giunta regionale affinché promuova la procedura per la presentazione di una propria proposta di legge.

4. Le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 23/1974. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione qualora alla richiesta venga dato corso secondo quanto previsto al comma 5.

5. La giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta, nonché la sua conformità al programma di riordinamento territoriale, presenta la relativa proposta di legge entro sessanta giorni. In caso contrario, la giunta regionale è tenuta a riferire alla competente commissione consiliare.

#### Art. 9.

##### *Pareri dei consigli comunali e provinciali*

1. La proposta di legge di cui all'articolo 8, ritualmente presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è trasmessa entro quindici giorni ai consigli comunali interessati e al consiglio provinciale territorialmente competente, per la formulazione entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere di merito.

2. La proposta di legge è successivamente inviata, unitamente ai pareri degli enti locali, alla competente commissione del consiglio regionale, che la trasmette con propria relazione al consiglio stesso.

#### Art. 10.

##### *Referendum consultivo*

1. Il consiglio regionale, dopo che la commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di cui all'articolo 8, delibera sulla indicazione del referendum consultivo sulla proposta di legge.

2. Il presidente della giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1.

3. La data di effettuazione è fissata a norma dell'articolo 8, secondo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 18.

4. La mancata pronuncia favorevole sul referendum comporta la decadenza della proposta di legge.

### TITOLO V NORME DI ORGANIZZAZIONE E SULLA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI

#### Art. 11.

##### *Rinnovo dei consigli comunali*

1. Per il rinnovo dei consigli comunali, conseguente alla istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, si applicano le disposizioni delle leggi della Repubblica.

## Art. 12.

*Partecipazione e decentramento. I municipi*

1. Lo statuto del comune di nuova istituzione ovvero del comune la cui circoscrizione risulti ampliata stabilisce disposizioni che assicurino alle collettività facenti parte dei comuni di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. La legge regionale istitutiva di nuovi comuni mediante la fusione di due o più comuni contermini prevede, ai sensi dell'articolo 12 della legge 142/1990, nei comuni di origine, l'istituzione di municipi aventi il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni delegate dal comune di nuova istituzione, demandandone la effettiva costituzione e la relativa disciplina allo statuto comunale.

## Art. 13.

*Successione nei rapporti*

1. Il comune di nuova istituzione ovvero il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attingono al territorio e alla popolazione appartenenti ai comuni d'origine o da questi sottratti.

2. È altresì trasferito, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, tutto il personale ovvero una quota proporzionale del personale dei comuni d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

3. Il comune la cui circoscrizione risulti ampliata adotta le modifiche statutarie che si rendano necessarie entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di riordinamento. I regolamenti, gli strumenti urbanistici e i provvedimenti amministrativi dei comuni di origine restano in vigore per la parte di territorio interessata, in quanto compatibili con l'ordinamento del comune la cui circoscrizione risulti ampliata, sino a quando questo non provvede in merito.

4. Il comune di nuova istituzione delibera il nuovo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di riordinamento.

## TITOLO VI

## DELEGHE ALLE PROVINCE

## Art. 14.

*Funzioni delegate*

1. La provincia competente per territorio è delegata a provvedere, su richiesta motivata dei consigli comunali interessati:

a) alla adozione dei provvedimenti necessari alla regolazione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali, ai sensi dell'articolo 13;

b) alla determinazione e rettifica dei confini comunali, ai sensi dell'articolo 15.

## Art. 15.

*Determinazione e rettifica dei confini*

1. Qualora il confine fra due o più comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo, anche al fine di rimuovere disfunzioni operative nella gestione economica dei servizi. L'accordo è trasmesso alla provincia competente per territorio per l'adozione del relativo provvedimento conforme.

2. Ove i comuni interessati non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione o la rettifica è effettuata direttamente dalla provincia competente per territorio, la quale provvede d'ufficio o su richiesta di uno dei comuni, esaminate le osservazioni degli altri.

## Art. 16.

*Comunicazioni e provvedimenti sostitutivi*

1. Le province devono trasmettere copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli precedenti alla giunta regionale.

2. Le province devono adottare i provvedimenti di competenza, in base alle deleghe di cui al presente titolo; non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della deliberazione spettante ai comuni interessati. In caso di incriminazione degli enti delegati, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

## Art. 17.

*Rapporti finanziari*

1. Le spese sostenute dalle province in conseguenza dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.

2. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla giunta regionale su richiesta e di concerto con la provincia interessata.

## TITOLO VII

## PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELL'INIZIATIVA DEI COMUNI PER LA ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE E IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI.

## Art. 18.

*Iniziativa per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali*

1. L'iniziativa di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, diretta alla istituzione di nuove province o al mutamento delle circoscrizioni provinciali, spetta, rispettivamente, a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nella istituita provincia ovvero a ciascuno dei comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente modificazione.

2. L'iniziativa deve conformarsi ai criteri e agli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 142/1990 e deve altresì conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta dai consigli comunali a maggioranza assoluta dei consigli stessi.

## Art. 19.

*Promozione dell'iniziativa comunale*

1. La Regione, sulla base dei propri atti generali di programmazione, provvede, mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, ad indicare le aree in relazione alle quali, in ragione dello svolgimento della maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente ovvero per esigenze di programmazione dello sviluppo idoneo a favorire il riequilibrio economico sociale e culturale del territorio regionale, è valutato opportuno l'esercizio, da parte dei comuni, dell'iniziativa di cui all'articolo 18.

2. La determinazione di cui al comma 1 può essere assunta anche nell'ambito della deliberazione sul programma di riordinamento territoriale previsto dall'articolo 5 o in occasione dell'aggiornamento di questo.

3. L'indicazione regionale non comporta vincolo o limite per la libertà dei comuni di esercitare l'iniziativa per la istituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali.

## Art. 20.

*Coordinamento dell'iniziativa comunale*

1. Le deliberazioni con le quali uno o più comuni abbiano esercitato l'iniziativa di cui all'articolo 18 sono trasmesse alla giunta regionale e da questa inviate agli altri comuni cui compete esprimersi per l'adesione all'iniziativa stessa e alle province interessate.

2. Le province e i comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa entro novanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla giunta regionale ai sensi del comma 1.

## Art. 21.

*Parere della Regione*

1. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 20, l'iniziativa per la costituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali abbia conseguito l'adesione dei comuni e delle popolazioni interessate nella misura determinata dal comma 2 dell'articolo 18, la Regione esprime, entro novanta giorni, il proprio motivato parere mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.

2. La deliberazione del consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni e delle province, è trasmessa ai presidenti della camera dei deputati e del senato della Repubblica.

## Art. 22.

*Norme finanziarie*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione «Assegnazione di contributi decennali straordinari ai comuni per incentivarne la fusione».

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione «Assegnazione di contributi decennali aggiuntivi ai comuni per incentivare l'unione».

3. Per fronteggiare le spese previste dall'articolo 17, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle province relative alla unione e fusione dei comuni».

4. La copertura delle spese autorizzate sarà assicurata mediante impiego di quota parte delle assegnazioni statali attribuite a titolo di ripartizione del fondo comune di cui alla legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Repubblica; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 16 gennaio 1995

RECCHI

95R0405

## LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995 n. 11.

**Istituzione del servizio fitosanitario regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 4 del 25 gennaio 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative, trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in attuazione della direttiva 91/683/CEE e del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 536, è istituito nelle Marche il servizio fitosanitario regionale.

## Art. 2.

*Compiti*

1. Competono al servizio fitosanitario regionale i sottelen-  
cati compiti:

- a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite dall'ordinamento nazionale;
- b) i controlli fitosanitari, anche per sondaggio, e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, oggetto della direttiva, nelle fasi di produzione e di commercializzazione e il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del «passaporto delle piante»;
- c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai paesi terzi;
- d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari nei punti di entrata del territorio nazionale;
- e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale;
- f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;
- g) la raccolta e la divulgazione dei dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a livello regionale;
- h) la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali sottoposti al regime fitosanitario, nonché la tenuta del registro regionale;
- i) la effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui all'articolo 8, lettera c), del decreto-legge 536/1992 e la comunicazione al servizio fitosanitario centrale della eventuale scoperta di tali organismi;
- l) l'attività di studio e di sperimentazione di idonei mezzi di difesa contro gli organismi nocivi alle piante coltivate;
- m) l'assistenza tecnica specialistica e la predisposizione dei programmi di difesa integrata delle colture finanziati dalla Regione e attuati dai consorzi fitosanitari e dalle associazioni dei produttori;
- n) gli esami diagnostici di laboratorio del materiale vegetale e del terreno riscontrati infetti e/o infestati da organismi nocivi.

## Art. 3.

## Organizzazione

1. I compiti del servizio fitosanitario regionale sono esercitati provvisoriamente dall'ente di sviluppo nelle Marche nell'ambito delle competenze del servizio sviluppo agricolo in attesa del riordino dell'ente stesso.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ente stabilisce l'articolazione organizzativa necessaria per l'esercizio dei compiti ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 22 agosto 1988, n. 35.

## Art. 4.

## Utilizzazione del personale

1. Per l'esercizio dei compiti di cui alla presente legge sono utilizzate, quale prima dotazione organica, nell'ambito di quella dell'ente di sviluppo di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, le seguenti unità di personale:

a) n. 1 dipendente appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale;

b) n. 3 dipendenti appartenenti all'ottava qualifica funzionale e già in servizio presso i recapiti di Ancona e San Benedetto del Tronto dell'osservatorio per le malattie delle piante per l'Abruzzo, il Molise e le Marche con sede a Pescara;

c) n. 7 dipendenti appartenenti alla settima qualifica funzionale che rivestono la figura professionale di istruttore direttivo in materia di divulgazione agricola di cui alla legge regionale 27 aprile 1990, n. 50.

2. L'allegato alla legge regionale 35/1988, concernente le figure professionali nell'ambito delle qualifiche funzionali dell'ente di sviluppo, è pertanto così sostituito:

Qual.	Fig.	Descrizione	Cont.	Tot.
3	3.01	Operatore tecnico	5	6
	3.02	Operatore di stamperia	1	
4	4.01	Stenodattilografo archivistica	5	12
	4.02	Centralinista	1	
	4.05	Autista-meccanico	5	
	4.07	Tecnico di registrazione e documentarista	1	
5	5.01	Operatore dei servizi generali	3	5
	5.02	Operatore tecnico	1	
	5.03	Operatore elab. dati	1	
6	6.01	Collaboratore amministrativo	11	41
	6.02	Contabile	3	
	6.03	Collaboratore in materia di elaborazione dati	1	
	6.04	Geometra-Perito agrario	20	
	6.05	Perito industriale indirizzo chimico	3	
7	7.01	Istruttore	4	34
	7.03	Istruttore in materie economiche e contabili	4	
	7.04	Istruttore analista di organizzazione e sistemi informativi	2	
	7.05	Istruttore agronomo-alimentarista	6	
	7.06	Istruttore in materie ecologiche	2	
	7.07	Istruttore tecnico	11	
	7.15	Istruttore direttivo in materia di divulgazione agricola	7	

Qual.	Fig.	Descrizione	Cont.	Tot.
8	8.01	Assistente amministrativo	4	2
	8.02	Assistente legale	1	
	8.03	Assistente in materie contabili, economiche e finanziarie	2	
8.06	Assistente in controllo di gestione, di cui:			1
	esperto in marketing		1	
8.07	esperto in politiche di mercato		1	2
	esperto in controllo di gestione		2	
8.09	Analista di organizzazioni di informatica		1	4
	Agronomo-alimentarista		4	
8.10	Assistente in materie ecologiche di cui:			2
	esperti in pedologia		2	
8.11	esperti in biologia		2	2
	esperti in chimica agraria		2	
8.11	esperti in enologia		2	1
	esperti in fitopatologia		2	
8.11	esperto in geologia		1	1
	esperto in meteorologia		1	
8.11	Ingegnere		1	29

3. Il personale di cui al comma 1 svolge i compiti di cui all'articolo 2, assumendo la qualifica di ispettore fitosanitario ai sensi dell'articolo 34 del decreto ministeriale 22 dicembre 1993, n. 126.

## Art. 5.

## Norma transitoria

1. La Regione Marche provvede a comunicare alla Regione Abruzzo la risoluzione della convenzione relativa all'osservatorio per le malattie delle piante, approvata con deliberazione della giunta regionale n. 1808 del 6 aprile 1987 nei termini previsti dalla convenzione stessa.

2. Il trasferimento dei compiti già svolti dall'osservatorio di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 6.

## Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 16 gennaio 1995

RECCHI

95R0406

## REGIONE CAMPANIA

## LEGGE REGIONALE 6 marzo 1995, n. 5

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1995 e Bilancio pluriennale 1995-1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 13 del 17 marzo 1995)

(Omissis).

95R0563

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1995, n. 6.

Interpretazione autentica e precisazioni sulle leggi regionali 23 marzo 1987, n. 18, 27 aprile 1990, n. 22 e 18 marzo 1993, n. 12 concernenti l'inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 15 del 27 marzo 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il personale di cui alle leggi regionali del 23 marzo 1987, n. 18, del 27 aprile 1990, n. 22 e del 18 marzo 1993, n. 12, che abbia presentato istanza nei termini stabiliti dalle stesse per l'inquadramento nei ruoli della Regione che abbia avuto in prosieguo la formalizzazione del provvedimento di comando e/o di distacco o la mera presa d'atto del comando e/o del distacco, nonché il nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio dal ruolo proprio a quelli della Regione, ha diritto all'inquadramento in questi ultimi ruoli, della Giunta e del Consiglio, se in effettivo servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore delle predette leggi regionali.

## Art. 2.

1. La decorrenza dell'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge è quella della data di approvazione della legge regionale 27 aprile 1990, n. 22 da parte del Consiglio regionale.

## Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

22 marzo 1995

GRASSO

95R0599

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1995, n. 7.

«Interpretazione autentica della legge regionale 22 luglio 1992, n. 7, concernente: - Norme di perequazione per il personale destinatario della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33, relativa alle norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti Mutualistici e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. n. 616/1977, alla legge n. 641/1978, alla legge n. 386/1974 ed alla legge n. 833/1978».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 15 del 27 marzo 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La dizione «parametri differenziati», di cui all'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1992, n. 7, è da ritenersi riferita anche al personale transitato in Regione con la qualifica di «assistente coordinatore».

## Art. 2.

1. La presente legge non comporta oneri finanziari in quanto già previsti dall'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1992, n. 7.

## Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

22 marzo 1995

GRASSO

95R0600

## LEGGE REGIONALE 24 marzo 1995, n. 8.

«Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 16 del 30 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Nelle more di approvazione di una disciplina organica di tutela, salvaguardia, valorizzazione ed uso delle aree agricole, la regione Campania, con la presente legge, detta norme per la realizzazione di impianti serricoli, funzionali all'ampliamento delle potenzialità produttive del comparto agricolo.

## Art. 2.

1. Sono considerati, ai fini della presente legge, impianti serricoli, quelle strutture idonee a determinare, con l'ausilio delle moderne tecnologie, condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture orto-frutto-floricole a ciclo stagionale o ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità.

2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 costituiscono opere di miglioramento fondiario finalizzate all'elevazione dei redditi in agricoltura, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla valorizzazione dell'impresa diretto-coltivatrice.

3. Per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma 1, i soggetti indicati al successivo art. 8 possono fruire dei contributi e/o dei finanziamenti previsti dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale e regionale.

## Art. 3.

1. Nella realizzazione degli impianti serricoli, di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentono l'immediato e semplice smontaggio.

Sono consentite solo opere murarie, non continue, entroterra strettamente necessarie all'incoraggio dei detti impianti.

2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli, così come la copertura, devono essere realizzate con materiali che consentono, dall'esterno, la visione ed il controllo delle colture. Sono, comunque, vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.

3. Gli impianti serricoli devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 9 febbraio 1989 e della legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 4.

1. Nei comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, gli impianti di cui al precedente art. 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio individuate come zone omogenee «E» ai sensi del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Nei detti comuni è possibile la realizzazione di impianti serricoli, anche in aree non ricadenti nelle zone omogenee «E» alle seguenti e concorrenti condizioni:

che le stesse risultino, da almeno un decennio e documentalmente, destinate, ininterrottamente, ad attività agricola da parte dei soggetti di cui al successivo art. 8;

che le stesse si trovino al di fuori del centro abitato e del centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo è possibile la realizzazione di impianti serricoli anche in aree gravate da vincoli decaduti per il decoro del termine quinquennale previsto dall'art. 2, l comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 purché ricorrano unitariamente le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del presente articolo.

## Art. 5.

1. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, gli impianti di cui al precedente art. 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio di fatto destinate ad attività agricola purché ricorrano le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del precedente art. 4.

## Art. 6.

1. Le dimensioni in pianta degli impianti serricoli vanno rapportate alla natura delle colture ed alla capacità produttiva dell'azienda agricola in relazione, anche, al numero degli addetti da certificarsi a cura dell'Amministrazione provinciale competente per territorio. È comunque, vietata la realizzazione di impianti aventi, al colmo, una altezza superiore a mt. 5 ed una superficie coperta superiore all'85% dell'area a disposizione.

2. La distanza dai confini non può essere inferiore a mt. 3 dai fondi finitimi, a mt. 5 dalla viabilità pubblica, a mt. 10 dai fabbricati destinati a civili abitazioni. La distanza dalla viabilità pubblica è ridotta a mt. 3 ove trattasi di strade di interesse meramente locale.

## Art. 7.

1. Non è consentita, comunque, la realizzazione di impianti serricoli in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate, fermo il disposto di cui al comma tre del precedente articolo 4, dallo strumento urbanistico, adottato o approvato, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché ad altre opere pubbliche.

2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli (diretti o indiretti) imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico è subordinata al previo nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

## Art. 8.

1. Gli impianti di cui alla presente legge possono essere realizzati, esclusivamente, dai proprietari coltivatori diretti, dai proprietari conduttori in economia, dai proprietari concedenti, dagli affittuari e/o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario sempreché rivestino la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale ovvero risultino, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad essi equiparati, nonché da aziende agricole singole o associate.

## Art. 9.

1. La realizzazione degli impianti serricoli per colture a ciclo stagionale è subordinata a semplice comunicazione al Sindaco.

2. La realizzazione di impianti serricoli a ciclo ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, è soggetta ad autorizzazione sindacale da richiedersi con la produzione della documentazione di cui al successivo art. 10 della presente legge.

3. Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione, l'Ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi dieci giorni richiede all'interessato motivate integrazioni documentali.

4. Il responsabile del procedimento, entro 20 giorni dalla data di richiesta dell'autorizzazione, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria, al fine di verificare la compatibilità della prefigurata realizzazione con le disposizioni della presente legge, e formula, sulla stessa, proposta motivata al Sindaco.

5. Il Sindaco provvede all'adozione del provvedimento finale entro i successivi dieci giorni senza bisogno di acquisire il parere della Commissione Edilizia.

6. Ove la realizzazione degli impianti serricoli impegna aree gravate dai vincoli di cui al comma 2 del precedente art. 7, l'autorizzazione sindacale è subordinata al previo nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

7. La richiesta di autorizzazione si intende accolta, ove non ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 7, qualora, entro 30 giorni dalla data di cui al precedente comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego. Detto provvedimento va motivato con esclusivo riferimento alle disposizioni della presente legge che si assumono in contrasto con la richiesta di autorizzazione.

8. Il titolare della autorizzazione assentita, ai sensi del comma 7, può dar corso alla realizzazione degli impianti serricoli dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

9. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione di detti impianti, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo dell'autorizzazione una copia della richiesta presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'autorizzazione medesima.

## Art. 10.

1. Non è subordinata né a comunicazione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali non aventi le caratteristiche di quelle di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, destinati a proteggere le colture. Resta, comunque, ferma la necessità del requisito soggettivo di cui al precedente art. 8 e le condizioni oggettive di cui agli articoli 4 e 5.

## Art. 11.

1. La comunicazione di cui al comma dell'articolo 9 nonché la richiesta di autorizzazione di cui al secondo comma del citato articolo va corredata dai seguenti documenti:

titolo di proprietà con relativa planimetria catastale;  
certificazione rilasciata dai competenti Uffici, attestante requisiti di cui al precedente art. 8;

relazione tecnico-illustrativa con descrizione dell'ipotesi progettuale dell'impianto e delle correlate caratteristiche strutturali redatta da professionisti a tanto abilitati secondo le vigenti disposizioni di legge;

planimetria in scala 1 : 1000 in cui si evidenziano la localizzazione ed i parametri dimensionali dell'impianto;

descrizione dell'impianto di trattamento acque reflue e delle caratteristiche degli scarichi.

## Art. 12.

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 9, comma 2, è subordinata, altresì, alla presentazione al Sindaco di un atto unilaterale d'obbligo che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio della attività agricola, da trascriverci, a cura e spese dell'obligato sui registri della proprietà immobiliare.

2. Dei requisiti, delle attestazioni e delle verifiche di cui ai precedenti articoli, è fatta specifica menzione nel provvedimento di autorizzazione.

## Art. 13.

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 9, comma 2, è revocata dal Sindaco ove l'area in cui ricadono gli impianti serricoli venga trasferita a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 8 della presente legge.

## Art. 14.

1. Chiunque intraprenda la realizzazione di impianti serricoli, senza la prescritta autorizzazione sindacale, o in assenza della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquemilioni e non superiore a lire trentamilioni.

2. La sanzione è irrogata e introitata dal Comune competente per territorio con le modalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

3. L'inadempimento dovrà provvedere alla sistemazione ed al ripristino del terreno interessato dagli impianti abusivi e, ove a ciò non ottempererà, provvederà il Comune addossando le spese al trasgressore.

4. Per le finalità di monitoraggio delle sostanze chimiche e dei presidi sanitari impiegati nel ciclo produttivo, i proprietari di serre, definite ai sensi della presente legge, sono obbligati annualmente a denunciare al Sindaco le quantità e la tipologia dei prodotti impiegati.

## Art. 15.

1. Ai fini della regolarizzazione degli impianti serricoli ultimati ed esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata - entro sessanta giorni dall'indicata vigenza - al Sindaco comunicazione o richiesta di autorizzazione siccome stabilito dall'art. 9 della presente legge. Il Sindaco, nel concorso di tutte, nessuna esclusa, le previsioni della presente legge, provvederà ai sensi del citato art. 9.

## Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 marzo 1995

GRASSO

95R0601

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 25.

Istituzione del servizio di teleallarme, telecontrollo e soccorso a favore degli anziani nella regione Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 23 del 24 marzo 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La Regione Basilicata, come primo passo per la realizzazione di un programma d'intervento regionale per la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi assistenziali a favore delle persone anziane, atto a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e d'isolamento, promuove l'istituzione di un servizio di telecontrollo domiciliare in armonia con la legge regionale n. 3 del 20 marzo 1981 artt. 1, 2, 3.

## Art. 2.

Per il triennio 92-95 viene istituito il servizio di «telecontrollo e telesoccorso» allo scopo di assistere persone anziane nel proprio domicilio. Tale provvedimento tende a consentire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente sociale attraverso l'assistenza domiciliare, grazie alle possibilità fornite dalla telematica.

In particolare si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:  
a) efficace tutela delle emergenze (sanitarie, sociali, psicologiche);

b) significativa riduzione dei ricoveri sia in Ospedali che in Istituti, con evidente vantaggio costi-benefici.

## Art. 3.

Il servizio è di norma assicurato dall'Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale nell'ambito dell'attività prevista dall'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal Decreto Legislativo n. 517/93, con oneri a carico della Regione.

La Giunta Regionale con proprio provvedimento definisce le modalità operative e di finanziamento del servizio, prevedendo anche l'eventuale affidamento del servizio stesso a strutture esterne, previa adeguata procedura concorsuale svolta dal Direttore Generale di una Azienda Sanitaria capofila per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione, individuate con lo stesso provvedimento di Giunta Regionale.

Il richiamato provvedimento di Giunta Regionale è inviato, prima della notifica alle Aziende Sanitarie della Regione alla Commissione Consiliare competente.

## Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 100 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del cap. 4105 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e la istituzione del cap. 4107 denominato «Spese per l'istituzione e il funzionamento del servizio di telesoccorso, telecontrollo delle persone anziane».

Per gli esercizi finanziari 1996 e successivi le leggi di bilancio prevederanno la relativa copertura finanziaria.

## Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 marzo 1995

BOCCIA

95R0558

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 357.000</li> <li>- semestrale ..... L. 185.500</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 65.500</li> <li>- semestrale ..... L. 45.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 209.050</li> <li>- semestrale ..... L. 109.600</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 65.000</li> <li>- semestrale ..... L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 199.500</li> <li>- semestrale ..... L. 108.500</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 687.000</li> <li>- semestrale ..... L. 379.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, proscritto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo dalle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

### Supplemento straordinario «Solletino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.350

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 95 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 99 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.600

*N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 336.000
Abbonamento semestrale .....	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.150

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85002150/85082278 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 3 0 0 3 9 0 9 5 \*

L. 2.600